16

P E R

Le Univerſità di S. Arpino, Ducenta, e Trentola

C O N T R A

Alla Città di Averſa.

C O M M E S S A R I O

Il Preſidente della Regia Camera Signor D. Girolamo Ambrogi.

Attuario Guerra:

Digitized by Google

PRetende la Città di Averſa di voler formare un ſol Cataſto per tutti i beni, che ſiti ſono nel vaſtiſſimo territorio, che impropriamente appella *Agro Averſano*. Pretendono per l' oppoſto le Univerſità delle Terre, e Caſtelli, in quel territorio da tratto in tratto eſiſtenti, che ſi eſegua quel Cataſto, che ciaſcuna di eſſe ſeparatamente l' una dall' altra formoſſi in virtù del generale Editto del 1740.. Fonda la Città di Averſa su di una preteſa unità di territorio la ſua ragione. Ad eſcludere queſta, ſoſtengono le Univerſità di quelle Terre, e Caſtelli un antichiſſima ſeparazione di tenimento, e territorio. Ecco la ſomma della controverſia. Ma ſe è vero, che i Magiſtrati debbono regolare le loro deciſioni a norma de' fatti, che vicendevolmente per le parti contendenti ſi deducono, e provano; giuſta coſa è, che da noi da queſti ſi dia incominciamento per quanto riguarda la difeſa di tre Univerſità, cioè, di S. Arpino, Ducenta, e Trentola, che imprendiamo a ſoſtenere.

CA-

CAPO I.

Spoſizione de' fatti vicendevolmente dedotti in giudizio tra le Univerſità di S. Arpino, Ducenta, Trentola, e la Cittá di Averſa.

IL Re Carlo III. (d'immortal memoria) l'anno 1740. promulgó un general Editto, che ciaſcuna Univerſità del Regno formaſſe il proprio Cataſto. E perché riuſciſſe coteſta ſagroſanta opera in ſollievo de' poveri, ſi preſcriſſero le regole, dette *Iſtruzioni Cataſtali*, ſecondo le quali dovevaſi il Cataſto formare. Ciaſcuna delle tre Univerſitá di S. Arpino, Ducenta, e Trentola diè cominciamento al proprio Cataſto per li beni, che i Cittadini, e gli eſteri nel proprio particolar tenimento poſſedevano. In queſta occaſione la Città di Averſa concepì non lodevole diſegno di attribuire a ſua ſpettanza l'intiero vaſto territorio, che appella impropriamente *Agro Averſano*, non eſcluſo il tenimento particolare di ciaſcheduna delle tre menzionate Univerſità. Su qual fondamento architetta la Città di Averſa, e fonda il ſuo non lodevole diſegno, ſta bene quí di ſaperſi. Entrò ella ſulle prime a ſoſtenere la Regia giuriſdizione della ſua Corte su quell' intiero vaſto territorio; e poi aggiunſe come una conſeguenza, che tutto a ſe ſpettava: che tutte le Terre, e Caſtelli in quello eſiſtenti, erano ſuoi Caſali: e che ella qual madre, doveva ſolamente il general Cataſto formare. In che modo poi manifeſtaſſe coteſto mal conceputo diſegno, odaſi quì appreſſo.

Con

Con relazione adunque del dì 12. Settembre 1741. gli Eletti della Città di Aversa riferiscono al Luogotenente di quel „ tempo di aver ricevute le istruzioni per la formazione „ del general Catasto su tutto il territorio della Città: „ che nel fol. XV. delle medesime istruzioni leggevasi or„ dinato a tutte le Università di dover far ordine agli „ Erarj de' Possessori di ciascuna delle loro proprie Terre, „ acciò facessero le rivele di tutt'i beni stabili feudali, e „ burgensatici, annue entrate, censi, animali, ed ogni al„ tro, che del proprio Barone possessore nel tenimento, e „ distretto della sua Terra possiede, eccetto solamente i „ corpi giurisdizionali, e que', che il detto Barone possie„ de in fendi disabitati, ed in altra Università, che vive „ in promiscuo colla propria.

Soggiungono: che la Città di Aversa tiene XXXVI. Casali nel „ suo distretto, e territorio, i quali furono ne' passati secoli „ per li Sovrani Possessori di questo Regno da mano in „ mano distratti, e venduti dal Regio Demanio, assolu„ tamente però i semplici Casali, conoscendosi chiaramente „ non essere stato a' compratori nè venduta, nè concessa „ porzione alcuna nè di giurisdizione, nè di terreno fuori „ delle loro Croci: e tiene per indubitato, che le Croci, „ che per lo più si osservano presentemente al difuori di „ essi Casali, nel tempo delle dette vendite si fossero or„ dinate, o costratte per distinguere, e far conoscere fin „ dove si estendono i loro distretti, e giurisdizione.

La Città poi (così proseguono) unitamente con tutto il suo „ territorio, quale confina con quello della Città di Poz„ zuoli, Capua, Caserta, Acerra, e Napoli, rimase con-

„ forme è presentemente, di Demanio Regio, e di Real „ giurisdizione.

Conchiudono in fine: che essi avevano per fermo, che gli Erarj di „ ciascun Barone avrebbero fatta la rivela al proprio Casale, „ di tutt'i territorj feudali, e burgensatici, degli animali, „ e di ogni altro, quantunque situati, e siti fossero al di „ là delle Croci, dal che ne nasceva un gravissimo pre- „ giudizio così al Patrimonio, e giurisdizione Reale, che „ alla Città di Aversa, la quale restarebbe priva, e quasi „ senza territorj. Che perciò chiedevano da quel Luogote- „ nente, che la Regia Camera prendesse quegli espedienti „ necessarj, onde non rimanesse pregiudicata la Real giu- „ risdizione, e gl'interessi della Città di Aversa (1).

Il di 20. del detto Settembre, ed anno il Luogotenente Paternò rimise la relazione al Presidente Commessario, il quale è da credere, che l'avesse stimata irragionevole, perchè niuna providenza vi fu data. Ma gli Eletti della Città di Aversa vollero tentare se potevano col fatto conseguire quello, che gli si era negato dal Presidente Commessario. Imperciocchè il dì 22. Ottobre dello stesso anno 1741. spedirono ordine circolare, col quale incaricavano a' Sindaci, ed Eletti di ciascun Casale, che fra lo spazio di giorni otto dovessero far rivela di tutte le persone estere, che possedevano beni stabili, animali, ed altro nel tenimento della Città di Aversa con dover descrivere i nomi, cognomi, e Padrie delle medesime con tutta la distinzione

per

(1) *Fol.* 19. Atti per la Città di Aversa, i Casali, e possessori de' Casali.

per poterſi procedere al dipiù per la formazione del general Cataſto (1).

Gli Eletti delle Univerſità, ſpecialmente di S. Arpino, Trentola, e Ducenta replicarono al menzionato ordine, che ſi meravigliavano dell'attentato degli Eletti di Averſa, i quali contro la forma delle iſtruzioni, ed ordini Regj pretendevano le rivele delle perſone eſtere, che poſſedevano beni nel loro riſtretto, e territorio, quandochè i detti ordini Regj comandavano, che le perſone eſtere debban fare la rivela nel luogo, dove poſſeggono i beni, induſtrie, ed altro (2).

Veggendo gli Eletti della Città di Averſa, che nemmeno col fatto era riuſcito il loro mal conceputo diſegno, il dì 2. Novembre dello ſteſſo anno 1741. raſſegnarono al Luogotenente Paternò un altra relazione, che ſi legge così:

Eſſendoci ſtato ordinato nelle iſtruzioni traſmeſſeci da coteſto
„ Supremo Tribunale per la formazione del Cataſto gene-
„ rale di queſta Città, e ſuo territorio nel Capitolo XIII.
„ di dovere far notificare a tutte le perſone eſtere, che
„ poſſedono beni così in queſta Città, come in tutto il
„ ſuo territorio, ed eſſendoſi fatte da noi varie diligenze
„ per appurare nomi, cognomi, e Padrie di dette eſtere
„ perſone, e conoſcendo eſſere molto difficile per la vaſti-
„ tà del territorio, averne diſtinta notizia, ed all'incontro
„ conſiderando, che i Sindaci, ed Eletti di ciaſcuno de'
„ 36. Caſali di queſta Città avrebbero potuto con facilità

„ in-

(1) *Fol.* 12. detti atti.

(2) *Fol.* 12. 13. 17. *a t.*, & 18. detti atti.

„ indagare, e ſapere diſtintamente li nomi, cognomi, e
„ Padrie di eſſi, a cauſa che i beni di dette perſone tutti
„ ſi tengono in affitto da' Contadini di detti Caſali, ſi ſti-
„ mò far ordine a' detti Sindaci, ed Eletti a farne rivela
„ a noi diſtinta de' loro nomi, cognomi, e Padrie per poi
„ informati di eſſi, procedere alla citazione de' medeſimi
„ in eſecuzione di detti ordini: e quando ſi credeva non
„ trovarſi alcuna difficoltà, e ricevere dette rivele da' me-
„ deſimi, quelli non ſolo non han voluto ubbidire, ma
„ han fatto delle repliche molto ſtravaganti facendo cono-
„ ſcere l'animo loro, con pretendere fuori di ogni ragio-
„ ne, che tutto il territorio di queſta Città appartenghi
„ ad eſſi Caſali reſpettivamente ſecondo leggerà dall' an-
„ neſſo ordine, e repliche, che ſe gli traſmettono, dal-
„ le quali conoſcerà, che con l' occaſione di queſto Ca-
„ taſto, che ogni Univerſità di queſti Caſali vuol fare ſe-
„ paratamente da quello della Città, ciaſcuno di eſſi gene-
„ ralmente ſi ha poſto in mente di fare il proprio ne-
„ gozio, e penſa uſurpar tutto il territorio di queſta Cit-
„ tà, quandoche li detti Caſali non hanno affatto territo-
„ rio alcuno, ma tutto è del Demanio Regio unito con
„ la Città. E quando ció aveſſe luogo, non ſolo la Città
„ avrebbe molto poco, che accataſtare, e reſtarebbe non
„ poco pregiudicata in quello, che di giuſtizia le ſpetta,
„ ma anche del Regio Fiſco di chi è detto territorio re-
„ ſtarebbe privo di tutta la giuriſdizione di eſſo, che ſem-
„ pre ha goduto, e ne è in pacifico poſſeſſo. Pertanto il
„ tutto ci è parſo rappreſentare a V. S. con ſupplicarla di
„ dare opportuno rimedio a tali inconvenienti, non ſolo
„ con far ordine a detti Caſali a non affatto inſerirſi allor-

„ che

„ che ſi han da accataſtare i tetritorj fuori delle loro Croci
„ per non appartenere ad eſſi, come anche chè con effetto
„ traſmettevano le rivele dimandate nelle noſtre mani,
„ per poterſi da noi procedere al di più, che ſi ricerca per
„ la formazione di queſto Cataſto, con togliere ogni in-
„ toppo, che venghi ad impedirſi la formazione di eſſo (1).

Queſt'altra relazione al pari della prima, non fu meritevole di providenza alcuna. Quindi gli Eletti della Cittá di Averſa laſciando di più rappreſentare, deduſſero in Regia Camera con formale iſtanza quanto in quelle due dinotate relazioni ſi conteneva; e poſcia conchiuſero di ordinarſi a tutti gli Erarj de' Caſali della Città di Averſa, che faceſſero le rivele all'iſteſſa Città de' beni, che poſſiede ciaſcun Barone nel territorio, e tenimento dell'iſteſſa Città, che vengono ad eſſere compreſi colla giuriſdizione medeſima (2). E per dimoſtrare ella di avere eſercitati per mezzo della ſua Corte Bajulare, Eletti, e Catapani, gli ideati atti giuriſdizionali in tutto il territorio, *che ſi diſtende ſino a' tetti, o ſiano caſe di tutti i Caſali, anzi negli ſteſſi Caſali, e contra i Cittadini di eſſi*, produſſero un atteſtato dell'Attuario della medeſima Corte Bajulare, di cui a ſuo luogo ſi farà parola.

Propoſte tutte le menzionate carte nella terza Ruota della Regia Camera, inteſo l'Avvocato Fiſcale, il dì 24. Novembre dello ſteſſo anno 1741. fu decretato così: *notificatis Univerſitatibus Caſalium, providebitur* (3).

(1) *Fol.* 11. detti atti.
(2) *Fol.* 1. detti atti.
(3) *Fol.* 2. *ad* 10. detti atti.

Si notificarono le Univerſitá de' preteſi Caſali, e tra queſte l' Univerſitá di Trentola, la quale replicò, che la Città di Averſa non aveva mai avuta azione di amminiſtrar giuſtizia, nè altra giurisdizione, atteſo ſopra i ſuoi tenimenti, e diſtretti non vi aveva mai proceduto ſenza il braccio della ſua Corte locale (1). La Città di Averſa per contrario in dimoſtrazione di avere in tutto quel vaſto territorio eſercitati atti di giurisdizione, produſſe alcune altre inſignificanti carte, delle quali faraſſi a ſuo luogo ſimilmente parola (2). Ripete quinci con iſtanza del dí 13. Marzo 1742. i menzionati atti giurisdizionali, e ve ne aggiugne degli altri. Imperciocchè deduce di ritrovarſi nel pacifico antichiſſimo poſſeſſo il ſuo Regio Governadore di eſercitar giurisdizione ſopra tutto quel vaſto territorio, colla cognizione di tutte le cauſe civili, criminali, e miſte; e di eſercitarvi i ſuoi Eletti anche giurisdizione con riconoſcere i peſi, e bilance, ponere l' aſſiſa a' commeſtibili, eſigere tutti que' dritti, che di ragione le ſono ſpettati, e le gabelle alla medeſima ſpettanti. Soggiunſe di piú, che ogni qual volta o da' particolari, o da' Baroni de' ſudetti Caſali ſi è preteſo nel ſuo territorio aprire forno, taverna, chianca, od altre borreghe, ſe gli è vietato: e qualora da taluni ſi è oppugnato di ſoggiacere al pagamento delle ſuddette gabelle ſi ſono a tanto aſtretti con deciſioni de' Supremi Tribunali.

Soggiunſe in fine, che colla formazione del Cataſto cercavano alcuni Caſali di uſurparſi ne' ſuddetti territorj quella giuris-

di-

(1) *Fol.* 21., *&* 25. *a t. loc. ſig.* detti atti.

(2) *Fol.* 28. *&* 57. detti atti.

dizione, che non mai vi avevano eſercitata. Il perchè conchiuſe, che il Regio Fiſco aſſumeſſe la difeſa della cauſa, acciocchè non reſtaſſero pregiudicate le ragioni ſue, e quelle della Real giurisdizione. Il dì *16.* Giugno 1742. fu all' Avvocato Fiſcale Criſcuolo una tale iſtanza rimeſſa (1). Ma la Cittá di Averſa raſſegnando al Real Trono le iſteſſe coſe, chieſe, che in tempo da trattarſi la cauſa l'Avvocato Fiſcale Marcheſe Ferrante aſſumeſſe la difeſa delle ragioni, che riguardavano la Real giurisdizione; e con Real carta venne preſcritto, che il Tribunale deſſe la providenza di giuſtizia (2).

Seguirono appreſſo alcuni altri atti, che ſi paſſano ſotto ſilenzio, perchè non neceſſarj al punto in quiſtione. Deeſi quì però avvertire, che gli Eletti della Cittá di Averſa avendo eſperimentati infruttuoſi i loro tentativi, ſtimarono di non piú parlare della cauſa, e ſepellire nell' oblío la memoria del Cataſto, come quello, che dovendoſi formare nel loro piccolo riſtretto, produceva grave danno a' ſoli poſſeſſori de' fondi, e d' induſtrie. Ma i Cittadini non poſſidenti della Città di Averſa, conoſciute le loro aſtuzie, ſi dolſero il dì 3. Settembre 1751. con piena iſtanza, e poſcia con ricorſo al Real Trono, di eſſerſi ſoſpeſa la confezione del general Cataſto per opera de' beneſtanti, i quali per non ſoggiacere al peſo del Cataſto, procuravano, che ſi continuaſſe a vivere a gabelle, peſo intollerabile per li poveri (3).

(1) *Fol.* 155. detti atti.

(2) *Fol.* 156. detti atti.

(3) *Fol.* 168., & 171. detti atti.

Il dì 20. di detto meſe di Settembre, ed anno 1751. venne preſcritto con Real carta, che ſul ricorſo la Regia Camera deſſe pronta providenza.

Si ſpedirono in ſeguito a' 20. Settembre del 1752. ad iſtanza de' particolari Cittadini di Averſa, gli ordini, che la ſteſſa Città in pubblico parlamento elegeſſe i Deputati, i quali doveſſero ultimare, e perfezionare il cataſto a tenore delle Iſtruzioni della Regia Camera (1).

Di tali ordini gli Eletti della Città di Averſa ſi gravarono, chiedendone la ſoſpenzione ſul preteſto, che pendeva nella Regia Camera la cauſa della promiſcuità tra la ſteſſa Città, ed i Cittadini Napolitani (2). Per quanto induſtriavanſi i facoltoſi, e beneſtanti di Averſa di allontanare la formazione del Cataſto, acciocchè i peſi per mezzo delle gabelle gravitaſſero ſu gli omeri de' poveri; altrettanto queſti non riſinavano con iſtanze nella Regia Camera, e con ricorſi al Real Trono di ſollecitarne il proſieguimento. Il perchè con Real Carta de' 20. Ottobre 1752. venne preſcritto, che la Regia Camera deſſe pronta providenza ſul loro ricorſo (3).

Perdutaſi alla fine ogni ſperanza di arreſtarſi il proſieguimento del general Cataſto, i beneſtanti, e facoltoſi Averſani per mezzo degli Eletti della Città non ſi recarono a roſſore di pretendere novellamente di eſſere tutto lor proprio il vaſto territorio, che impropriamente appellavano *Agro Averſano*: e per

(1) *Fol.* 177. detti atti.

(2) *Fol.* 178. detti atti.

(3) *Fol.* 180. *&* 181. *fol.* 183. *ad* 185. detti atti.

e per giunta all'opera vi promoſſero degli altri ingiuſtiſſimi dubbj, che quì appreſſo ſta bene traſcrivere per lo bene della cauſa.

„ Volendo eſſa Città (ſono le parole) prontamente eſeguire „ gli ultimi Reali ordini per la formazione del Cataſto non „ laſciò all' iſtante di eleggere i Deputati, gli apprezzato- „ ri, e ſpedire i debiti banni per l'eſibizione de' riveli „ tanto da' Cittadini, che da' foreſtieri; per lo che datoſi „ principio all'opera ſi ſono incontrate le ſeguenti diffi- „ coltà, le quali ſe non ſaranno riſolute, riuſcirà difficiliſ- „ ſima ogni pratica per lo disbrigo del Cataſto.

„ Primo, con la Città di Averſa andando compreſi tutti i „ Caſali nel numero di 42., i quali ſebbene tutti ſi tro- „ vano diſmembrati dal Demanio Regio, e paſſati nell'utile „ dominio di particolari per virtù di compre, e conceſſio- „ ni avutene; ciò nondimeno è certo, come è per maſſima „ de' Dottori, che l' alienazione ſeguì *quoad juriſdictionem* „ *tantum in perſonas*, ma riſpetto al territorio rimaſe in- „ diviſo, ed unito all' iſteſſa Città come era prima di det- „ ta vendita, in maniera che li Caſali non poſſono aſſe- „ gnar confine de' loro territorj privativamente a riſerva „ di ciò che riguarda la giuriſdizione di ciaſcun Caſale *in* „ *perſonas quatenus* ſi ritrova eſſerſi conceduta. Per lo che „ attenta la qualità di detto territorio dovendoſi attendere „ tutto quello che ſi ritrova ſtabilito colle iſtruzioni in „ tempo, cioé, che i poſſeſſori eſteri nel territorio della „ Città doveſſero far la rivela de' loro beni alla ſteſſa Cit- „ tà, la quale dovrà liquidare il peſo della bonatenenza, „ che da eſſi ſi deve; e ſebbene ciò foſſe molto chiaro, „ deciſo, e praticato in moltiſſimi luoghi del Regno, ciò

 „ non-

„ nondimeno notificati i poſſeſſori eſteri ad eſibire le rive-
„ le, quelli ſinora han ripugnato, e ripugnano tuttavia
„ ad eſibirle ſul vano preteſto di voler eſſere accataſtati
„ per i loro beni in que'Caſali, nelle vicinanze de' quali
„ credono eſſer ſituati i beni ſuddetti, onde ricorre da V.S.
„ per gli ordini opportuni contro di detti poſſeſſori, che pre-
„ ſentino con effetto i loro riveli de' beni nella Città di
„ Averſa per eſecuzione anche delle dette iſtruzioni.

„ Secondo, che ſi è conoſciuto quaſi impoſſibile, che da
„ quattro ſoli apprezzatori già eletti poſſa diſimpegnarſi
„ l'intiero apprezzo del vaſto territorio della Città, e Ca-
„ ſali, e quel, che è più, di non eſſere ſicuro, che l'iſteſſo
„ apprezzo ſiegua ſenza abbagli, e frodi. Perciò fa iſtan-
„ za che ſia lecito alla ſua Principale di poter fare l' ap-
„ prezzo di tutto il detto vaſto territorio, il quale confi-
„ na con la Città di Napoli, Capua, Pozzuoli, Caſerta,
„ Acerra, ed altri luoghi *circum circa*, con dar principio da
„ un capo all'altro di tutto detto territorio con eſſerle per-
„ meſſo di aggiungere altri quattro apprezzatori, affinchè ſi
„ poſſa devenire ſollecitamente al disbrigo di eſſo.

„ Terzo, che i Caſali tutti dell'iſteſſa Città non ſi debbano
„ intromettere a far Cataſto ſulli ſteſſi territorj della giu-
„ riſdizione della medeſima Cittá, la quale ſi diſtende fino
„ alle Croci, o ſiano tetti di ciaſchedun Caſale; e che
„ affatto non ſiano moleſtati da' detti Caſali li Cittadini
„ abitanti, e Luoghi Pii dell'iſteſſa Città a pagamento al-
„ cuno per cauſa di Cataſto, e tantomeno li Coloni, e
„ rendenti de' medeſimi, e così ancora non ſiano moleſtati
„ li foreſtieri Napolitani, ed eſteri, e loro Coloni, e ren-

„ den-

„ denti, giacchè devono dall'istessa Città sua Principale „ essere accatastati.

Il dì 28. Settembre 1753. ecco la providenza, che vi diede la terza Ruota della Camera, inteso l'Avvocato Fiscale: *moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per Regiam Cameram super omnibus deductis in memoriali Civitatis Aversæ; & interim citra præjudicium omnium, & quorumcumque jurium partium, Cives Civitatis Aversæ, loca pia, Monasteria, Ecclesiæ, & omnes Ecclesiastici ejusdem Civitatis faciant eorum revelationes in Civitate prædicta pro omnibus bonis per eos possessis in toto territorio Aversæ, & Casalium: & pariter liceat eidem Civitati apprezziare bona prædicta, & procedere ad ea, quæ incumbunt pro ultimatione Catasti.*

Dolutasi quinci la stessa Città di Aversa, che i Casali non ubbidivano all'anzidetto decreto, perchè tuttogiorno molestavano i Cittadini Aversani, i Luoghi Pii, e Monasterj per lo pagamento della bonatenenza, il dì 17. Dicembre dello stesso anno 1753. la stessa terza Ruota, precedente istanza Fiscale, decretò: *quod cum affectu exequatur decretum latum sub die 28. elapsi mensis Septembris; & proinde omnia innovata contra formam citati decreti reducantur ad pristinum; verum ad servandam æqualitatem Cives Casalium, Loca pia, & omnes Ecclesiastici Casalium prædictorum solvant taxam Catasti pro omnibus bonis per eos possessis in toto territorio Civitatis Aversæ, & Casalium in eodem Casali, ubi incolatum faciunt, & Loca pia sint sita* (1).

(1) *Fol.* 225. detti atti.

Le Univerſità de' Caſali ſi dolſero de' due traſcritti decreti, colla reſtituzione *in integrum* da riferirſi nella Ruota grande della Regia Camera, e ſpecialmente ſe ne dolſero le Univerſità di S. Arpino, Pomigliano di Atella, di Frattapiccola, Orta, e Criſpano (1), le quali ſi ſpiegano così:

„ Primo, perchè detto decreto ſuppone già per coſa certa, „ che il territorio della Dioceſi di Averſa ſia promiſcuo „ tra detta Città, e Caſali, lo che non è vero, ma ſi ri„ duce ad una ſemplice aſſertiva, non eſſendovi minimo „ documento, nè alcun ſegnale di paſcere, aquare, legna„ re ec. quando ſiffatta promiſcuità incontra eſpreſſa ripu„ gnanza di legge, nè vi è Regio aſſenſo: ed all'incontro „ detta Città è ſurta da poco tempo ſenza territorio in „ forma di ſemplice Caſtello; ſicchè il territorio della Dio„ ceſi non fu nativo di Averſa. Laonde ſulla pura aſſertiva, „ e pretenſione di Averſa, che vuole detto territorio pro„ miſcuo, doveva darſi termine, non impedita intanto l'eſe„ cuzione de' Cataſti de' Caſali, nè impedito il pagamen„ to della bonatenenza in quel luogo, dove ſon ſiti i ter„ ritorj da chiunque poſſeduti.

„ Secondo, perchè è coſa contraddittoria, e ripugnante a' „ principj ſtabiliti dalle leggi del Regno di voler applica„ re la maſſima dell'*ubi fumat, ibi ſolvat* al caſo preſente: „ perché li Caſali di Averſa vengono numerati, e taſſati „ a parte, e pagano i peſi de' fuochi indipendentemente „ dalla Città di Averſa. Laonde ſe detta Città vuol tutto „ il territorio della Dioceſi deve nello ſteſſo tempo addoſ-

„ far-

(1) *Fol.* 233. 235. 237., & 239. detti atti.

„ farſi tutto il peſo de' fuochi di tutt' i Caſali : ovvero ſe
„ vuole tutto il territorio comune, e promiſcuo, deve an-
„ che incomunare tutto il peſo de' fuochi di tutt' i Caſali:
„ poichè il peſo di carlini 42. a fuoco eſſendo puro peſo
„ reale dovuto dalle ſole rendite, non già dalle perſone,
„ ſarebbe coſa contradittoria volere l'Univerſitá numerata
„ a parte, e caricata dal peſo di carlini 42. a fuoco più,
„ o meno, e nello ſteſſo tempo privarla di tenimento, dal-
„ le cui rendite l' Univerſità ritrar dee *juxta taxam* il peſo
„ reale de' fuochi : or val lo ſteſſo, che un Caſale non ab-
„ bia affatto territorio, mentre ſe gli dà carico a parte del
„ peſo reale de' carlini 42. a fuoco, ovvero detto Caſale
„ caricato del peſo reale di carlini 42. a fuoco, non abbia
„ tenimento proporzionato al proprio peſo, come avverreb-
„ be ſe il territorio della Dioceſi foſſe promiſcuo, e ſe al
„ Caſale caricato, e numerato a parte, non ſi attribuiſca
„ proprio ſpeciale, ſeparato, indipendente, proporzionato
„ tenimento, perchè ſempre avvenir deve, che *alter alte-*
„ *rius onera ferat*, cioè le perſone portino il peſo delle
„ rendite : nè può eſſervi eguaglianza, e proporzione coll'
„ incomunare il territorio, e col fare, che i poſſidenti *ibi*
„ *ſolvant ubi fumant*, ſe non venga puranche incomunato
„ il peſo de' carlini 42. a fuoco, quale eſſendo peſo rea-
„ le deve unicamente ricavarſi dalle rendite del tenimento
„ di ciaſcun Caſale, al quale ſi dia carico del peſo de' fuo-
„ chi a parte : ovvero incomunando tutto il peſo reale di
„ carlini 42. a fuoco ricavarſi da tutto il territorio, che
„ vuolſi comune ; mentre i fuoci, cioè le pure perſone, niente
„ devono di detto peſo reale, ma bensì l'Univerſità fan
„ l'ufficio di eſattori, che taſſano le rendite, le eſiggono,

 „ e per

„ e pagano tutta la ſomma, che riſulta da' 42. carlini a
„ fuoco a beneficio della Regia Corte.

„ Terzo, ſe tutto il territorio della Dioceſi di Averſa do-
„ veſſe eſſer promiſcuo tra la Città, e Caſali, che ſi nu-
„ merano, e pagano à parte, dovrebbe avvenire la to-
„ tale rovina de' Caſali, e tutto l'utile ſovrabbondantemente
„ ſarebbe della Città con una ſtonante ſproporzione, mentre
„ a' Caſali niente territorio reſtarebbe, e niente profitto ri-
„ cavar potrebbe ciaſcun Caſale dalle rendite ſite nel te-
„ nimento, tutto andando a beneficio della Città: poi-
„ chè li Monaſterj, le Chieſe, li beneficj, Luoghi Pii
„ della Città di Averſa poſſedono più di due terzi del-
„ li territorj della Dioceſi, e li beneſtanti laici Averſani
„ ne poſſedono almeno una metà dell' altro reſtante, Laon-
„ de ſe li poſſeſſori pagar devono *ubi fumant*, non già
„ dove poſſedono, niente reſterà a' Caſali, de' beni ſtabili,
„ dalle cui rendite raffate raccoglier poſſano la ſomma dovuta
„ alla Regia Corte a miſura del numero de' fuochi per por-
„ tare il peſo reale di carlini 42. a fuoco, mentre la Cit-
„ tà tirarebbe a ſe tutta la contribuzione de' ſtabili della
„ Dioceſi in rovina de' Caſali, i quali ſarebbero aſtretti a
„ far portare il peſo reale de' fuochi alle pure perſone de'
„ poveri, non potendolo ritrarre da' poſſeſſori del proprio
„ tenimento, come Cittadini, e Luoghi Pii della Città di
„ Averſa, *ubi ſolvunt*.

„ Quarto, comecché al preſente ſi tratta di un Cataſto gene-
„ rale di tutto il Regno, e di una ſtonante ſproporzione, e
„ diſuguaglianza, che avverrebbe ſe aveſſe ad aver luogo
„ detto decreto di *ubi fumant ec.*. Ed all'incontro le Sup-
„ plicanti ſi trovano *ab immemorabili* nel poſſeſſo del pro-

„ prio

„ prio tenimento, e territorio indipendente, e ſeparato dal
„ la Città di Averſa: nè giammai le Supplicanti, e gli al-
„ tri Caſali della Dioceſi hanno avuto territorio comune,
„ e promiſcuo colla Città, nè cogli altri Caſali: *& qua-*
„ *tenus* detto territorio della Dioceſi ſi voleſſe promiſcuo
„ tra la Città, e Caſali, *quod negatur*, le Supplicanti non
„ intendono più continuarla, nè ſtare più in promiſcuità,
„ come ruinoſa, e l'aboliſcono, e l'hanno per ſciolta, ſic-
„ come le Supplicanti raunate reſpettivamente in pubblico
„ parlamento hanno ſciolta, ed abolita detta promiſcuità
„ *quatenus* vi foſſe, *quod negatur*; ſiccome ſupplicano di-
„ chiararſi, che non vi ſia, ovvero ſiaſi ſciolta detta pre-
„ teſa promiſcuità (1).

Ripeterono quinci con iſtanza le Univerſità di S. Arpino, Pomigliano di Atella, di Fratta piccola, Criſpano, ed Orta il dì 16. Febbrajo 1754. le coſe nel traſcritto gravame dedotte: e deduſſero di più, che ciaſcuna di eſſe avea tenimento, e territorio ſeparato da quello della Città di Averſa: che non vi era mai ſtata tra eſſe, e la Città di Averſa promiſcuità alcuna; e che tantomeno vi era ſtata tra eſſe, ed il territorio Napolitano; e caſo che vi foſſe, per le reſpettive Univerſità eraſi con pubblico parlamento dichiarata ſciolta, e riſoluta qualunque promiſcuità (2).

Si chieſe per l'oppoſto dalla Città di Averſa di eſeguirſi il Cap. V. delle Iſtruzioni Cataſtali ſull'ideata comunità dell'intiero territorio (3).

(1) *Fol.* 235. 237., *&* 239. detti atti.

(2) *Fol.* 279. *ad* 280. detti atti.

(3) *Fol.* 316. detti atti.

Il dì 18. Agosto 1755. la Regia Camera in vece di decidere i prodotti gravami, e il punto della principal quistione, decreto economicamente: *quod citra præjudicium decretorum, & instructionum Regiæ Cameræ Universitas Civitatis Aversæ, & Universitates Casalium ex causa in Regia Camera, discussis conficiant unicum Catastum juxta instructiones, in quo catasto describantur, & taxentur tam bona Civium dictæ Civitatis, & Casalium, quam exterorum possidentium bona in toto territorio dictæ Civitatis, & Casalium; & unciæ liquidandæ repartiantur inter præditam Civitatem, & Casalia pro numero focolariorum respective, & hoc intelligatur pro oneribus Regiæ Curiæ debitis tam ordinariis, quam extraordinariis tantum. Respectu vero onerum particularium cujuslibet Universitatis, quælibet Universitas conficiat tanam particularem juxta status respective discussos in tertia Aula, & circa modum exactionis faciendæ Magnificus a Secretis dictæ Aulæ, perfecto Catasto prædicto, conficiat ripartimentum* (1).

Di questo decreto chiede oggidì l'esecuzione la Città di Aversa; e la chiede sull'appoggio primamente di esser tutto suo il vasto territorio, che appella *Agro Aversano*: e secondariamente, perché crede di essere quel decreto passato in cosa giudicata. Per l'opposto l'Universitá di S. Arpino, Trentola, e Ducenta credono di avere tenimento, e territorio separato da quello della Città di Aversa: e che non vi sia il giudicato. Il che imprendiamo noi distintamente a mostrare.

§. I.

(1) *Fol.* 318. detti atti.

§. I.

Le Univerſità di S. Arpino, Ducenta, e Trentola hanno territorio diviſo, e non comune colla Città di Averſa.

NOn è queſto il luogo di ragionare circa la naſcita della Città di Averſa, nè circa gli acquiſti, naſcenti dal diritto della guerra: dappoiché ella non a queſti titoli, ma ad altri del tutto diverſi, ricorre in dimoſtrare di ſua pertinenza il vaſto territorio, che *Agro Averſano* impropriamente appella. Ella ſecondo i fatti eſpoſti ricorre ad un poſſeſſo antico, ed immemorabile di atti giuriſdizionali, che afferma di avervi eſercitati per mezzo della ſua Corte Bajulare, della ſua Corte Regia, e de' ſuoi Eletti, e Catapani; e di averli eſercitati per cauſe civili, criminali, e miſte fino a' tetti de' Caſali, anzi dentro agli ſteſſi Caſali; di avere altresì ſopra tutto il territorio riconoſciuti i peſi, e bilance, poſta l'aſſiſa a' commeſtibili; eſatti dritti, e gabelle; e di aver in fine vietato a' Baroni, od a' particolari il coſtruirvi, ed aprirvi forni, taverne, chianche, ed altre botteghe.

Or ſia per poco vero, che l'eſercizio di coteſti atti giuriſdizionali ſia valevole a moſtrarci la preteſa comunione, ed unità di territorio; ſarà quinci altrettanto vero, che diviſo, e ſeparato ſia quel territorio di taluni Caſali, ſul quale non moſtra la Città di Averſa di avervi eſercitati i dedotti atti giurisdizionali.

In queſta figurata poſizione di coſe ci additi il valente Con-

traddittore in che tempo, ed in qual parte del territorio, e tenimento di S. Arpino abbia la Cittá di Averſa eſercitato il menomo atto di giurisdizione per mezzo della Corte Bajulare, o della Corte Regia, o degli Eletti, e Catapani? Ci dica in quali cauſe civili, o criminali abbia una delle ſue Corti proceduto contro un Cittadino di S. Arpino? Ci dica in qual parte del territorio, e tenimento di S. Arpino abbia riconoſciuti i peſi, e le bilance; abbia poſto delle aſſiſe, eſatti de' dazj, e vietato di coſtruirvi, ed aprirvi taverne, forni, chianche, ed altre botteghe? In proceſſo non vi è pruova, nè tale, nè quale; e ſeguentemente a torto ſi pretende l'ideata unitá di territorio tra l'una, e l'altra Univerſità.

Potrebbe quí l'Univerſità di S. Arpino ſulla maſſima legale: *Actore non probante, Reus eſt abſolvendus*, conchiudere di eſſer ingiuſta la moleſtia, che le ſi è data, e tuttavia le ſi dá, dalla Città di Averſa per la preteſa unità di territorio; e pure non vuole ella reſtringere in queſti ſoli cancelli la ſua ragione. Imperciocché ſe manca alla Città di Averſa la pruova per dimoſtrare la preteſa unità di territorio, e tenimento, non mancano di certo all'Univerſità di S. Arpino pubbliche carte per moſtrarne la ſeparazione, e diviſione. E quali ſi foſſero, quí appreſſo ſta bene eſporle.

I. L'anno 1121 è l'epoca della prima pubblica carta. In quell'anno Roberto Normanno, figlio del Conte Rainulfo, che edificò la Cittá di Averſa, conferma alla Chieſa Veſcovile Averſana la conceſſione del Caſtello di Patria *cum toto territorio ſuo, & toto Lucrino lacu*. In queſto privilegio leggeſi ancora così: *Secundus Riccardus Princeps, frater noſter, eidem Eccleſiæ Averſanæ donavit, tradidit, &*

con-

confirmavit Sufficivum, insuper, & pendicem, & VILLAM S. ELPIDII CUM OMNIBUS PERTINENTIIS SUIS.. Hæc omnia præscripta qualiter superius loguntur, quiete, & libere, & absque omni calumnia præfatæ Ecclesiæ Aversanæ per hoc principale Rescriptum in perpetuum concedimus, & confirmamus (1).

Chi pone mente sulle parole: *Villam S. Elpidii cum omnibus pertinentiis suis*, intende bene, che la Terra di S. Arpino, appellata allora Villa, fin da quel tempo aveva territorio separato da quello della novella nascente Cittá di Aversa.

II. Molto prima dell'anno 1617. vivevasi a catasto nella Terra di S. Arpino. In quell'anno poi i Cittadini credendo più utile il vivere a gabella, ed abolire il catasto, ne ebbero ricorso al Collateral Consiglio, il quale dispose di esplorarsi in pubblico parlamento la volontà della Cittadinanza. Nel parlamento, che si tenne, a pieni voti non meno fu risoluto di viversi a gabella, ma si stabilirono ancora alcune capitolazioni, nelle quali venne prescritto un determinato dazio ad ogni moggio per *chi seminava nel territorio di S. Arpino*.

Nel 1684. con altra capitolazione risoluta in pubblico parlamento, e roborata di Regio Assenso, l'Universitá di S. Arpino impone gabelle sopra i *territorj situati nel tenimento, e territorio di S. Arpino* (2), per rendere più facile, e me-

(1) *Fol.* 241. *vol.* 1. Atti tra la Cittá di Aversa.

(2) *Fol.* 181. *ad* 183. *vol. II.* Atti della causa della Bonatenenza.

no gravoſo il pagamento de' carlini 42. a fuoco, preſcritto nella Prammatica XV. *de adminiſtratione Univerſitatum*, pubblicata il dì 31. Agoſto 1684.

Or ſe prima del 1617. vivevaſi a cataſto nella Terra di S. Arpino; ne ſiegue per neceſſità, che avea coteſta Terra fin da quel tempo territorio proprio, e diviſo non meno dalla Città di Averſa, che dall'altre Univerſità finitime. E perchè? Perchè il cataſto è appunto un pubblico libro, in cui ſi deſcrivono, e ſi taſſano tutti i beni, maſſimamente ſtabiliti, ſiti nel territorio particolare di quella Univerſità, che lo forma, o che ſi poſſeggano da' Cittadini, o da' foraſtieri. Non altrimenti praticavaſi preſſo gli antichi Romani per la formazione del cenſo, nel di cui luogo è ſucceduto il cataſto nel noſtro Regno (1).

E ſe dopo il 1617. non aveſſe avuto la Terra di S. Arpino territorio ſeparato dalla Città di Averſa, e dall'altre Città finitime, come mai poteva imporre quel determinato dazio ad ogni moggio per chi ſeminava nel territorio di S. Arpino, ed imporre nel 1684. gabelle ſopra territorj ſituati nel territorio di S. Arpino?

III. Nel 1640. preteſe l'Univerſità di S. Arpino eſigere il peſo cataſtale da un ſuo Cittadino per nome Giambattiſta Nardiello ſopra le doti di duc. 550., che eranſi a lui promeſſe coll'intereſſe al 7. per 100. da Fabrizio Fiorillo Cittadino Napolitano pel matrimonio, che contratto aveva con Vittoria Fiorillo. L'obbiezione fatta all'Univerſità fu, che l'eſazione delle annualità facevaſi *extra territorium*, e pro-

(1) *L. 4. ff. de cenſibus.*

propriamente in Napoli dal dotante Fabrizio (1).

IV. Atteſta il Maſtrodatti della Corte di S. Arpino di avere la ſteſſa Corte da tempo immemorabile eſercitata giurisdizione in tutti i luoghi, e territorj ſiti in diſtretto, e pertinenze di quella Terra, e ſpecialmente primo ſopra Atella fino alla taverna del Cavone; ſecondo, ne' foſſi attorno il ſito di Atella, terzo in tutti i territorj, dove ſi dice all' Arco, che è la circonferenza del territorio (2).

V. Appare dalla fede degli affittatori della caccia di quel tempo, che la loro giuriſdizione eſercitavaſi nel tenimento di S. Arpino, diſtinto dal tenimento degli altri caſali, in dove erano altri affittatori (3).

VI. Cavaſi da un iſtrumento del dì 14. Agoſto 1750. di eſſerſi ſtabiliti i confini tra le due Univerſità finitime di S. Arpino, e di Pomigliano di Atella (4).

Chi pondera per poco coteſti documenti, chiaramente comprende un antichiſſima diviſione di tenimento, e territorio tra la Cittá di Averſa, la Terra di S. Arpino, e l'altre Univerſità finitime; e vie più in queſta verità ſi conferma, col richiamarſi a memoria, che la Cittá di Averſa niuna pruova ha fatta di avere nel tenimento, e territorio di S. Arpino eſercitati quegli atti giurisdizionali, unica pruova, che produce in ſoſtenere l'unità preteſa di quel vaſtiſſimo territorio.

Ed in fine, che unità di territorio può la Cittá di Averſa

(1) *Fol.* 184. *ad* 189. *vol. II.* detti atti.

(2) *Fol.* 188. *vol. II.* detti atti.

(3) *Fol.* 189. *vol. II.* detti atti.

(4) *Fol.* 190. *vol. II.* detti atti.

pretendere, quando molto prima del ſuo naſcimento ſurſe la Terra di S. Arpino ſulle rovine di Atella, ſecondo da noi ſi é in altra Scrittura dimoſtrato, ed aveva ſin d'allora proprio tenimento, e territorio? Veggaſi ora qual ſia la condizione dell'Univerſità di Ducenta.

Se la Città di Averſa per lo ſolo principio degli atti giurisdizionali ſoſtiene la preteſa unità del vaſto territorio, in cui eſiſtono da tempo antichiſſimo, e prima del ſuo naſcimento, da parte in parte piú Caſtelli, e Terre, che figura ſuoi Caſali, non ſia rincreſcevole, ſe anche noi ripetiamo gli addotti argomenti, con aggiungerne però degli altri, in difendere l'Univerſità di Ducenta. E perciò facciamo ſimilmente riflettere, che dappoichè mancano ſimilmente alla Città di Averſa documenti di avere eſercitati nel territorio di Ducenta i dedotti atti giurisdizionali; debbaſi ſimilmente quì conchiudere per la ſeparazione del territorio tra l'una, e l'altra Univerſità.

E giova quì anche avvertire, che la Terra di Ducenta eſiſteva prima del 703., giacchè in quell'anno Giſulfo I. Duca di Benevento concedendo al Moniſtero di S. Vincenzo a Volturno il Gaudo, ſi chiama per confine la Strada, che veniva da Ducenta (1). Una tal conceſſione l'anno 819.

(1) *Cron. Ulturenſe apud Muratorium Tom. 5. par. 2. ſcript. Rer. Italicarum pag. 348. lit. A. Concedimus etiam inclitum Waldum, quem habemus in partes Liburiæ, loco, qui dicitur Pantanu, per hos fines. Prima parte eſt via antiqua, que de DUCENTA venit, & ſicut deſcendit via antiqua, & intrat in ipſum Pantanum, ſylvam, & paludem conjunctam laneo, a ſecunda parte via nihilominus antiqua, que dicitur VITANA.*

819. confermandoſi da Ludovico Pio, ſi fa menzione ſimilmente di Ducenta (1). Ciò poſto, come può immaginarſi, che Averſa nata dopo molti altri ſecoli, poſſa vantare di eſſere ſuo quel territorio, che prima della ſua naſcita avea la Terra di Ducenta? E vie più ſtrana ſi vede la ſua pretenſione, quando ſi rifletta, che ella ſurſe come un piccolo Caſtello, o Villaggio ſenza territorio, come leggeſi preſſo Leone Marſicano, o ſia Oſtienſe (2).

Ma oppone la Città di Averſa di avere in quel territorio eſercitato un atto di giurisdizione. E come il dimoſtra? Eccone il documento. Il Maſtrodatti della Corte Bajulare

(1) *Cron. Ursr. loc. citi pag. 375. lit. C. Waldum, qui eſt in partibus Liburiæ, qui dicitur Pantanum, quæ data eſt a Duce Giſulfo, prædicto Cenobio per hos fines, pro parte eſt via, quæ de DUCENTA venit, & ſicut deſcendit &c. ſubjungendo eadem verba ſupra relata paulo poſt deſcriptionem ipſius Waldi lit. D. ſubjungit. Aliud Waldum conjunctum in eodem loco . . . ab uno latere via antiqua, quæ venit a DUCENTA, & ipſum Waldum prædicti Monaſterii, & quemadmodum perrexit uſque in ipſum Pantanum ejuſdem Monaſterii.*

(2) Arduino Longobardo per perſuadere Rainulfo a collegarſi cogli altri Normanni a danno de' Greci, che occupavano la Puglia, gli rappreſenta l'ubertoſità di quel luogo, la facilità di occuparlo per l'effeminatezza, e ſpoſſamento de' Greci; e poi per maggiormente accenderlo, gli pone ſotto gli occhi di eſſere una ſomma viltà, che eſſendo egli capo di tanti valoroſi campioni, doveſſe poſſedere una ſola piccola Terricciuola. *Orationis igitur gratia* (ſono le parole) *Romam ire ſe ſimulans Averſam venit, & Rainulfo Comiti cauſam ſuam aperiens, ad univerſam Apuleam, ſe Duce, facile acquirendam adhortatur; effeminatos prorſus, atque remiſſos aſſerens Græcos, terram opulentiſſimam, ſe jam, & numero multos, & armis inſignes auguſti tamen UNIUS OPPIDULI penuriis uſque ad id tempus, non ſine injuria ſui eſſe contentus. Placet conſilium, adhortatio comprobatur, & id protinus aggrediendum conſilium unanimi definitur.* Cron. *lib. 2. cap.* 68.

atteſta così: *a' 12. Dicembre 1721. ad iſtanza di Angiolo Rucco, ed Andrea Capocorta fu verificata polizza contro Vincenzo Scorta di Ducento, e gli fu eſecuto un carro* (1).

Di quanto poco valore ſia coteſto documento, ce'l faremo or ora a moſtrare, che parleremo per l'Univerſitá di Trentola, nel cui tenimento vanta la Città di Averſa più atti giurisdizionali, e che noi ſiamo in obbligo di traſcriverli con tutta diſtinzione.

Il Maſtrodatti della Corte Bajulare di Averſa certifica in queſto modo:

A' 13. Agoſto 1737. ad iſtanza di Paolo Fulgori fu incuſata cautela contro Giuſeppe, e Gieſuele Fabozzi di Trentola, e furono eſecute due giumente nella caſa di detto Giuſeppe, e fu ſpedito mandato ad reluendum, ed ad eſtinto di candela furono vendute dette giumente (2).

A 28. *Luglio* 1740. *ad iſtanza di Giuſeppe Capone fu ſpedito eſecutorio in virtù di cautela per alcune ſomme di grani, e danari contro Placido Saglioccо, e Donato d'Angeto, per la qual cauſa ne fu carcerato Donato nella Terra di Trentola, e fu traſportato nelle Regie carceri di Averſa* (3).

A' 11. Agoſto 1729. ad iſtanza di Ceſare Cappabianca fu incuſato obbligo contro Michele Fabozzo, e Pietro Paolo Miſſo di Trentola, e gli furono eſecuti alcuni bovi, e giumente (4).

A' 29.

(1) *Fol.* 8. *vol. I.* atti per la Città di Averſa.
(2) *Fol.* 3. *a t.* detti atti.
(3) *Fol.* 6. *a t.* detti atti.
(4) *Fol.* 8. *a t.* detti atti.

A 29. Marzo 1729. ad istanza di D. Cesare Cappabianca fu fatto decreto di sequestro contro Matteo Barraco sopra moggia 40. di territorio site fuori le mura di Trentola, e gli furono sequestrati tutti i seminati (1).

Il Mastrodatti poi della Regia Corte di Aversa fa fede così: *1726. = atti di scoppettata tirata alle vacche di Marco, e Giuseppe Fabozzi di Trentola nella difesa di Varcaturo distante da questa Città circa dieci miglia contra Domenico, ed Andrea Riccardo di Magnano* (2).

Sul fondamento de' trascritti documenti ecco come argomenta il riverito Contraddittore: la Città di Aversa da tempo antichissimo ave esercitati in territorio di Trentola atti di ordinaria giurisdizione; dunque alla stessa Città un tal territorio si appartiene. Erroneo (ecco la prima risposta) è il principio; e quando vero fosse (ecco l'altra risposta) illegittima è la conseguenza. Che sia così, odasi qui appresso la dimostrazione.

Per quanto riguarda l'erroneità del proposto principio, pongasi mente sul documento del Mastrodatti Bajulare, e si rinviene, che tutti Cittadini di Aversa sono i creditori, che spedirono gli esecutorj contro i naturali di Trentola: e che spediti furono in virtù di carte appellate *o cautela, o obbligo*. Or era cosa naturale, che quell' *obbligo, o cautela* si stipulasse o presso gli atti della Corte Bajulare, o da qualche Regio Notajo della Città di Aversa, Padria del creditore; e quinci naturale, e regolare cosa era, che

(1) *Fol. 9. d. vol. I.* atti per la Città di Napoli.

(2) *Fol. 57. ss. vol.* I, detti atti.

nella ſteſſa Bajular Corte ſi incuſaſſe, o verificaſſe l'una, o l'altra carta. Ma non per ciò era da dirſi, che la Corte Bajulare procedeva con giurisdizione ordinaria contra i debitori, naturali di Trentola. Ricordo, che per pratica coſtante può taluno obbligarſi preſſo gli atti di qualunque Corte ordinaria del noſtro Regno, tuttochè foreſtiere ſi foſſe; e quinci preſſo la ſteſſa Corte può incuſarſi l'obbligo, ſpedirſi l'eſecutorio, ed in fine carcerarſi il debitore. E quantunque alcuni Scrittori foreſi inſegnano, che il Maſtrodatti di una Corte *non poteſt capere obligationem penes acta alterius perſonæ, in qua non habet jurisdictionem*, il celebre Riccio avverte, che una tal dottrina ſi deve intendere per que' Maſtrodatti, e Giudici, che eſercitano giurisdizione limitatamente ſopra certe famiglie o per delegazione, o per virtù di qualche privilegio, *ut eſt in Civitate Nocteriæ Paganorum, quia ibi Actuarius unius Judicis extra illas perſonas ſibi limitate ſubjectas, non poteſt capere obligationem, quia uſurparet jurisdictionem alterius in perſonam ſibi non ſubjectam* (1). Di queſto caſo in fuora, gli eſteri, inſegna Riccio, *valide obligantur penes acta alterius fori, ex quo eſt actus voluntariæ jurisdictionis, qui etiam die feſto ad honorem Dei confici poteſt*. E dipoi dopo aver detto, che la menzionata dottrina debba aver luogo per quelle Corti, che hanno giurisdizione limitatamente ſopra certe date famiglie, conchiude: *at non in aliis Curiis ordinariis, quæ non habent jurisdictionem limitatam in ſuo territorio, nam habere jurisdictionem in certas tantum perſonas limitatam, dif-*

(1) *Pran. part. 2. tit. 1. cap. 1. n. 13.*

differe ab habente jurisdictionem in territorio ordinariam, quia illa jurisdictio eſt perſonalis, cohærens perſonis tantum, & ultra illas perſonas non extenditur; ſed jurisdictio Judicis ordinarii non eſt perſonalis, ſed cohæret territorio, & quicumque externs venit in territorio ad ſe obbligandum, dicitur eſſe ſub jurisdictione illius Judicis (1).

Or ſe il creditore Cappabianca, come ſi è detto, era Cittadino di Averſa, egli è fermamente da dire, che volle per maggior ſuo comodo obbligato preſſo la Corte Bajulare della ſua Padria, e non in quella di Trentola, il ſuo debitore; e ſe il debitore obbligoſſi preſſo gli atti di quella Corte, fu valido l'obbligo non per effetto di giurisdizione ordinaria ſulla perſona di lui, ma per effetto della giurisdizion coerente al territorio della Città di Averſa, alla quale egli volontariamente ſoggettoſſi, coll'eſſerſi preſſo gli atti della medeſima volontariamente obbligato.

E tanto è vero di poterſi taluno volontariamente obbligare preſſo gli atti di qualunque Corte del Regno, che ſi permette al creditore di poter incuſare l'obbligo *penes acta* in altra Corte. La Prammatica 22. *de off. magn. Juſtitiar.* al §. 11. dopo aver preſcritto il metodo da ſcriverſi gli obblighi *penes acta*, determina: *& ſicut liberum eſt unicuique Actuario capere obligationes penes acta Curiæ, ita etiam volumus, ut liberum ſit unicuique (ſcilicet actuario) partibus inſtantibus, quando liquidæ fuerint, accuſare, & copias tradere, etiamſi per alium captæ fuerint.*

Che diraſſi poi dell'altre carte, appellate *cautele*? Sono queſte

(1) *Dicto loco, & num.*

ſte da intenderſi ſecondo l'uſitato linguaggio del Regno, o per obbliganze *penes acta*, o per polizze bancali. Preſe nel primo ſignificato, tornano in acconcio le coſe dinanzi dette per l'obbliganze *penes acta*; preſe nell'altro ſignificato, non è difficile a renderne la riſpoſta. Secondo l'antica, e moderna pratica nelle polizze bancali ſi ſuole apporre il patto di eſſer lecito al creditore di poterne fare la verificazione in ogni Corte, Luogo, e Foro. Un tal patto è fermamente da dirſi, che non ſi foſſe omeſſo nelle menzionate polizze. E perchè i creditori, come ſi è detto, erano Cittadini di Averſa, è coſa molto naturale, che quivi, e da Notajo Averſano ſi foſſero le polizze ſtipulate colla citazione in Curia, caſochè dovevanſi verificare. Or per le dinotate circoſtanze, e non per principio di ordinaria giurisdizione, egli è da conchiuderſi, che ſi foſſero le polizze nella Corte Bajulare di Averſa verificate, perchè quivi, e non nella Corte ordinaria del debitore riuſciva comodo al creditore.

Aggiungaſi, che non apparendo dal certificato del Maſtrodatti quale ſi foſſe la cauſa del debito, può ſtare, che quelle cautele conteneſſero un debito per mercede di territorj ſiti in riſtretto della Cittá di Averſa, locati a' naturali di Trentola, e coll'obbligo di pagare l'annua mercede nella ſteſſa Città di Averſa. Queſte circoſtanze maggiormente accreſcono la ragione, che le polizze dovevanſi nella Corte Bajulare di Averſa verificare non per effetto di ordinaria giurisdizione ſulla perſona del reo, ma per effetto dell'obbligo contratto in riſtretto Averſano, o per ragione de' fondi locati in riſtretto Averſano, o del pagamento quivi promeſſo di farſi.

Ric-

Riccio parlando della incompetenza del Giudice opportunamente per la verificazione delle polizze bancali, insegna, che l'eccezione di tal incompetenza opponendosi, debba aver luogo se nella persona del Giudice *nulla prorsus consideratur jurisdictio supra reum citatum, ut est Clericus citatus a Judice laico, vel quando quis citatur a Judice, qui superior non est, nullamque jurisdictionem habet supra citatum nec ratione loci destinatæ solutionis, nec ratione rei sitæ, nec aliter* (1). Quantunque Muscatelli afferma senza distinzione, che il debitore citato debba riconoscere la polizza bancale nel Foro dell'Attore (2).

Chiuda questa dimostrazione quest'ultima riflessione. Non si niega dalla Città di Aversa, che i preteſi Casali Ducenta, e Trentola si fossero da' predecessori Re del Regno distaccati dal Regio Demanio Aversano, e venduti: che nell'uno, e nell'altro Casale vi fossero stati i Governadori Baronali, come tuttavia vi sono per amministrar giustizia. Posto ciò, è cosa mostruosa il pretendere, che la Corte Bajulare di Aversa avesse verificate le polizze bancali contra i naturali di que' Casali per effetto di ordinaria giurisdizione. Donde è fermamente da dire, che ivi verificate si fossero per una di quelle riflessioni dinanzi rammentate, le quali escludono del tutto l'ideato esercizio di giurisdizione ordinaria sugl' individui naturali di Trentola; e seguentemente la pretesa unità di territorio.

Per ultimo il documento del Mastrodatti della Corte Regia in

(1) *Part. 2. tit. 3. cap. 1. n. 11.*

(2) *In glos. comparens part. 4. n. 99.*

in nulla può giovare all'impresa della Città di Aversa. Imperciocchè *la difesa di Varcaturo*, in cui fu tirata la schioppettata alle vacche di Fabozzi di Trentola, si dice distante dalla Città di Aversa circa dieci miglia. Or noi domandiamo *la difesa di Varcaturo* è, o no, nel territorio, e distretto di Trentola? Da noi si dice di no. E se dal riverito Contraddittore si vuol dire di sì, fino a che non ne produce la pruova, non merita ascolto.

Ed ecco dimostrato per erroneo quel principio, da cui si vuol trarre conseguenza in dimostrare l'unità di territorio, qual é appunto quell'atto di ordinaria giurisdizione, che erroneamente crede la Città di Aversa di aver esercitato in territorio; e sulle persone de' Cittadini di Trentola, e Ducenta.

Fingasi ora per vero, che la Città di Aversa avesse per mezzo della sua Corte Bajulare, e Regia esercitata ordinaria giurisdizione in tutto quel vasto territorio: ed in questa posizione quanto anche erronea sia la conseguenza, che trae il Contraddittore per sostenere l'unità del territorio, quì appresso imprendiamo a mostrare.

Afferma la Città di Aversa, che i Casali siti nel preteso suo territorio furono ne' passati secoli da mano in mano da Sovrani Possessori di questo Regno distratti, e venduti dal Demanio Regio. Soggiugne però, che venduti furono i semplici Casali *conoscendosi* (così si spiega) *chiaramente non essere stato a' compratori di quel tempo nè venduto, nè concesso porzione alcuna di giurisdizione, nè di terreno fuori delle di loro Croci*. Dice in fine, che tutto il suo territorio, confinante con quello della Città di Pozzuoli, Capua, Caserta, Acerra, e Napoli, rimase, come é presente-

temente, di Demanio Regio, e di Real Giurisdizione (1), e che abbia in tutto il circoſcritto territorio la ſua Corte e Bajulare, e Regia proceduto per tutte le cauſe civili, criminali, e miſte in vigore di gius conceſſi da' Sereniſſimi Re predeceſſori di queſto Regno (2). E quali ſono coteſte conceſſioni? Un privilegio del Re Alfonzo I. in data del dì 20. Gennajo 1440., ed un diploma di Federico II. in data del dì primo Settembre 1499.. Così abbiamo letto in una nota manoſcritta per la Cittá di Averſa, che ci é nelle mani pervenuta.

Si rapporta in primo luogo il privilegio del Re Alfonzo così: *item ex eo, quod licet Averſana Civitas alias unita, & opulentiſſima, reducta eſt ad extremum propter ſeparationem ejus Caſalium a jurisdictione Officialis Regii dictæ Civitatis; idcirco dignetur ipſa veſtra Majeſtas pro relevatione Status Majeſtatis ipſius, & dictæ Civitatis annullare, caſſare generaliter merum, & mixtum imperium quibuſcumque hominibus, & perſonis utiliter Dominis dictorum Caſalium quomodocumque conceſſum, ac tenere ipſam Civitatem, & diſtrictum ejus integrum ſub Demanio, & dominio coronæ veſtræ Majeſtatis, & alteri de cætero non concedere, nec non reintegrare omnia prædicta Caſalia ad Demanium Civitatis ejuſdem; ita quod omnes coganeur generaliter, & ſpecialiter ſub Capitaneo ipſius Civitatis.*

Po-

(1) *Fol.* 19. *vol.* 1. Atti per la Città di Averſa, i caſali ec.

Fol. 11. degli ſteſſi atti,

(2) *Fol.* 1. *vol.* 1. atti per la Cittá di Averſa.

Posto per vero cotesto privilegio, ed anche la sua attual osservanza (il che si nega) per conoscersi se possa, o no, mostrare la pretesa unità di territorio, domandiamo in primo luogo: i Casali prima di tal privilegio avevano, o no, territorio separato dal Regio Demanio di Aversa? In secondo luogo domandiamo: se separato territorio avevano, chi vi esercitava giurisdizione? Per le parole del privilegio si deve rispondere, che il territorio era separato: e che la giurisdizione nel territorio di ciascun casale esercitavasi per lo proprio Governador Baronale, al pari che per lo Regio Capitaneo esercitavasi nel territorio proprio della Città di Aversa. E perchè? Perchè la grazia chiesta al Re Alfonzo fu appunto di unire la giurisdizione per l'innanzi separata di ciascun Casale, e che esercitavasi da ciascun Governadore Baronale nel tenimento del suo Casale, sotto al solo Regio Capitaneo di Aversa. Abbiasi dunque (se pur ora il può) il Regio Capitaneo di Aversa la giurisdizione ordinaria sulle persone di tutti i Casalesi, *ita quod omnes* (cioé Casalesi, ed Aversani) *cogantur generaliter, & specialiter sub Capitaneo ipsius Civitatis*. Può pretendersi di più? Certamente che no. E pure la Città di Aversa pretende quel, che non chiese mai, e che col privilegio non fu concesso. Imperciocchè pretende, che col privilegio si fosse unito al territorio del suo Regio Demanio il territorio proprio di ciascun Casale, di modo che ella qual madre debba fare l'unico catasto, e taffare la bonatenenza degli esteri possidenti nell'intiero territorio, per quinci ripartirne l'importo a proporzione de' fuochi. Il Re Alfonzo (si ripeta per mille volte) concesse la grazia di riunirsi sotto al Regio Capitaneo di Aversa la giurisdizione ordinaria per

l'in-

l'innanzi diviſa di ciaſcun Caſale, e non già di riunirſi, e confonderſi col territorio della Città di Averſa il territorio ſeparato di ciaſcun Caſale.

Se dall'unità della giurisdizione ſi voleſſe per legittima conſeguenza trarre l'unità di territorio, oh quante Città nel noſtro Regno, Terre, e Caſtelli avrebbero tenimento, e territorio comune in atto, che diviſo, e ſeparato il poſſeggono. In più parti del noſtro Regno ſi oſſervano più Univerſità governate ſotto la giuſtizia di un ſol Capitaneo o Regio, o Baronale; e pure ciaſcuna di eſſe poſſiede territorio ſeparato, forma ſeparato cataſto, e taſſa di bonatenenza, e ſoffre ſeparato peſo de' Regj dazj. Tra i noſtri Scrittori non ſi è mai dubitato, che dentro il territorio di un Barone *pars eſſe poteſt, quæ alterius jurisdictioni ſubjaceat*. E perchè? Perchè la conceſſione della giuriſdizione dipende come teſtimonia Capobianco, dalla volontà del Principe concedente, per cui *aliquando juriſdictio ſtat ſine territorio, & territorium ſine juriſdictione ſecundum deſtinationes ex inveſtitura, vel præſcriptione factam* (1). Soggiugne appreſſo: *juriſdictio ſine territorio dari poteſt inſtar Epiſcopi, qui juriſdictionem habet in Diœceſi, non tamen ejus juriſdictio territorio cohæret, cum Principis, vel ejus Baronum eſſe ſoleat* (2). Il Capobianco ſoſtiene queſta verità colle ſentenze d'infiniti Scrittori, che ſi poſſono ne' dinotati luoghi leggere, dovendoſi quì paſſare ſotto ſilenzio per non renderci tedioſi. Donde è, che

(1) *In Pram. 8. de Baron. part. 1 n. 54. uſque ad 56.*

(2) *Loco cit. n. 58.*

è, che per quanto ſia coſa certa, ed indubitata la dimoſtrata verità per fatti permanenti, che ſi oſſervano in Regno, e per uniformi ſentenze di tutti i noſtri Scrittori; altrettanto illegittima, e moſtruoſa ne riſulta la conſeguenza, che ſi vuole per lo Contraddittore trarre dall'unitá della giuriſdizione in ſoſtenere l'unità di territorio.

Il Diploma poi di Federico, di cui uſa il Contraddittore, in vece di giovare, apertamente nuoce alla Città di Averſa. La ſupplica, colla quale ſi chiede la grazia è in queſti termini: *che ſi degnaſſe di mai eſentare, e ſeparare qualche Caſale di detta Città al territorio, e diſtretto della medeſima dal pagamento, e contribuzione di detta Città, anziche tutti i Caſali foſſero tenuti contribuire a' pagamenti Fiſcalarj, ed altri peſi di detta Città; ſiccome per il paſſato han fatto, e ſono ſoliti di fare.*

La grazia ſi concede così: *Placet in futurum non eximere, nec ſeparare aliquid ex Caſalibus dictæ Civitatis, ſed ea relinquere, ut in præſentiarum exiſtunt.*

Ecco ora in che nuoce. Pongaſi mente ſulle parole della ſupplica, e chiaro ſi vede, che anche prima del 1499., che la grazia ſi chieſe, eravi territorio ſeparato tra la Città di Averſa, ed i Caſali. Imperciocchè ſe i Caſali eran ſoliti, *di contribuire a' pagamenti Fiſcalarj, ed altri peſi di detta Città*, come mai a ſiffatti peſi, che indubitatamente peſi reali erano, potevano contribuire, ſe non aveano territorio proprio, e ſeparato? E ſe contribuivano per ragion di *ſolito*; ne ſiegue, che a Caſali appartenevaſi territorio proprio, perché ſe tutto foſſe ſtato della Cittá di Averſa, la contribuzione ſi ſarebbe dovuta per giuſtizia, e non per ragion di *ſolito*.

In

In nulla poi può giovare alla Città di Averſa il privilegio : E perchè? Perchè quel Principe in atto, che ſi compiacque di non ſeparare in avvenire qualche Caſale dalla Città di Averſa, per la chieſta contribuzione de' peſi diſſe: *ſed ea relinquere, ut in præſentiarum exiſtunt* . Queſta clauſola importa ſicuramente (e chi nol comprende?) di laſciare ciaſcun Caſale in quello ſtato o libero, o di contribuzione, in cui per allora ſi ritrovava, di modo che non volle gravare di peſo que', che per l'innanzi contribuito non avevano . Inſomma per quanto è certo, che diviſo era il territorio tra la Città di Averſa, ed i Caſali ſecondoche cavaſi dalle carte della ſteſſa Cittá; altrettanto è incerto per l'oppoſto ſe in quel tempo l'Univerſitá di Ducenta, e Trentola contribuivano a' peſi Fiſcali della ſteſſa Cittá . Ed ecco, che per virtù di tal clauſola in nulla può alla Città di Averſa la grazia giovare: e viepiù in nulla, perchè nel 1740., che promulgoſſi l'Editto per la formazione del general Cataſto , anzi da tempo antichiſſimo , ed immemorabile la Terra di Trentola , e quella di Ducenta ſono governate in giuſtizia dal proprio Governadore Baronale, e l'una , e l'altra Univerſità ſoffre ſeparatamente i peſi Fiſcali ſenza aver giammai contribuito alla Città di Averſa coſa alcuna.

E quì non è da ometterſi il dire , che quella clauſola con ſomma avvedutezza vi ſi appoſe; poichè haſſi da pubblici documenti , che in quel tempo i Caſali avevano proprio territorio, e nulla contribuivano alla Città di Averſa . Di ciò ce ne ſomminiſtra un eſemplo la conferma di conceſſione, che il Re Ferdinando nel 1458. fece ad Antonio *Seripanti* de' feudi, e Caſali di Caſa Puzzano, e di Ugnano con Caſtelli, e Fortezze. Leggeſi in queſta carta , che la Caſa

Se-

Seripanti da tempo antico poſſedeva coteſti Feudi con giuriſdizione *in prædictis Caſalibus, Feudis, & Caſtris, eorumque diſtrictibus tenimentis, & territoriis . . . : cum poteſtate creandi Erarios, Portulanos &c.* Si ſoggiugne appreſſo: *expreſſe declarantes, quod dicta Caſalia, Feuda, & Caſtra cum dictis eorum pertinentiis, diſtrictibus, tenimentis, & territoriis, hominibus, ædificiis, & rebus in eiſdem exiſtentibus, & prout in præſenti privilegio narrantur, & exprimantur . . . . nunc, & in futurum teneantur abſoluta, extirpata, & ſeparata a Civitate noſtra Averſæ, & a ſuis diſtrictibus, & territoriis, & ab omnibus, & ſingulis Officialibus, juriſdictionibus, ſolutionibus, contributionibus cum dicta Civitate, maxime quia menti noſtræ plene conſtitit, & conſtat, quod dicta Caſalia, Feuda, & Caſtra integer, ut ſupra narrata, fuerunt prout ſunt ab antiquitus extirpata, ſeparata, & penitus abſoluta a dicta Civitate Averſæ, & ſuis diſtrictibus, & ab omnibus juriſdictionibus, ſolutionibus, contributionibus ipſius Civitatis* (1).

Si rileva la ſeparazione de' Caſali con proprio tenimento, e territorio ſenza la menoma contribuzione alla Città di Averſa da un altra conferma di conceſſione del 1467., che fece Federico a Franceſco *Barreſio* per la morte di ſuo Padre confermandogli in Feudo il Caſale di Ceſa *cum Caſtro, ſeu Fortellitio, hominibus, Vaſſallis . . . ſylvis, nemoribus, paſcuis . . . molendinis, acquis, aquarumque decurſibus, bajulationibus, Banco juſtitiæ, & cognitione cauſarum, ci-*

(1) *Fol.* 212., 213. *lit. A* 218. *a t. loc. ſign. Vol. I.* Atti per la Città di Averſa.

civilium, & criminalium inter homines, & abitantes Caſalis prædicti TENIMENTIS TERRITORIIS, aliiſque juribus (1). Se il Feudo di Ceſa col ſuo Caſtello, tenimento, e territorio era contribuente di qualche peſo a pro della Città di Averſa, ſi ſarebbe certamente detto, e ſpiegato; l'eſſerſi tanto taciuto ne riſulta non meno la ſeparazione di territorio, che l'eſenzione della preteſa contribuzione.

Or poſta la dimoſtrata ſeparazione di territorio tra le Univerſità di Ducenta, Trentola, e S. Arpino colla Città di Averſa prima, e dopo del privilegio del Re Alfonzo, e di Federico II.: e poſtoche più Univerſità nel noſtro Regno, tuttoché governate ſotto la giuriſdizione di un ſolo Capitaneo, hanno territorio, e tenimento tra eſſe ſeparato ſecondo ſi oſſerva per fatto, e ſi è moſtrato per l'autorità de' noſtri Scrittori, chi è, che poſſa affermare, che coll'eſſerſi riunita ſotto al Regio Capitaneo di Averſa la giuriſdizione de' Caſali ſeparati, e diviſi, ſi foſſe riunito inſieme, e confuſo il tenimento, e territorio diviſo, e ſeparato di ciaſcun Caſale? La reintegra, che de' Caſali diviſi ſi chieſe, e ſi ottenne, al Demanio della Città di Averſa, fu per la ſola giuriſdizione *in perſonas* de' Caſaleſi; e ſeguentemente rimaſe tra eſſi, e la Città di Averſa quella diviſione, e ſeparazione di territorio, che per l'innanzi, e da tempo antichiſſimo, eravi ſtata. Eccoci ora alla dimoſtrazione dell'altro aſſunto.

CA-

(1) *Fol.* 244. *Vol.* I. detti atti.

CAPO II.

Il decreto del 1755., col quale ſi ordina, che le Univerſità della Città di Averſa, e de' Caſali formaſſero un ſol Cataſto, non è paſſato in coſa giudicata.

PEr più ragioni egli è da dirſi, che paſſato non ſia in coſa giudicata il decreto del dì 18. di Agoſto del 1755.. E perchè alcune di eſſe riguardano l'ordine, e l' altre la giuſtizia; perciò in due §§. diſtintamente l' eſporremo.

§. I.

Non poteva paſſare in coſa giudicata il menzionato decreto riguardo all' ordine.

PRima di paſſare innanzi uopo è ricordare, che il dì 28. Settembre 1753. la terza Ruota profferì decreto: *quod moneantur partes ad audiendam proviſionem faciendam per Regiam Cameram ſuper omnibus deductis in memoriali Univerſitatis Civitatis Averſæ; & interim citra præjudicium omnium, & quorumcumque jurium partium Cives Civitatis Averſæ, Loca pia, Monaſteria, Eccleſiæ, & omnes Eccleſiaſtici ejuſdem Civitatis faciant eorum revelationes in Civitate prædicta pro omnibus bonis per eos poſſeſſis in toto ter-*

ri-

ritorio Averſæ, & Caſalium; & pariter liceat eidem Civitati apprctiare bona prædicta, & procedere ad ea, quæ incumbunt pro ultimatione Cataſti.

Il dedotto nel memoriale, su cui cadde il *moneantur partes*, contiene tra l'altre coſe, primamente, che tutto il territorio, compreſovi anche quello, in cui ſon ſiti i Caſali, appartenevaſi alla Città di Averſa; che eſſa perciò doveva, in eſcluſione de' Caſali, formare il general Cataſto, e liquidare il peſo della bonatenenza per li beni, che ivi poſſeggono tutti i foreſtieri a norma delle iſtruzioni Cataſtali. E poichè gli eſteri poſſeſſori, tuttochè notificati ad eſibire le rivele, avevano ripugnato eſibirle ſul vano preteſto di voler eſſere accataſtati in que' Caſali, nelle cui vicinanze credevano eſſer ſituati i beni loro; chiedevaſi perciò l'ordine opportuno, onde quegli eſteri poſſeſſori preſentaſſero le loro rivele nella Città di Averſa. Secondo, che foſſe ſtato lecito alla Città di Averſa di poter fare l'apprezzo di tutto il detto ſuo vaſto territorio, confinante colla Città di Napoli, Capua, Pozzuoli, Caſerta, Acerra, ed altri Luoghi. Terzo, che tutti i Caſali non ſi doveſſero intromettere a far Cataſto ſugli ſteſſi territorj; e che non foſſero moleſtati da' detti Caſali i Cittadini abitanti, e Luoghi pii dell' iſteſſa Città a pagamento alcuno per cauſa di Cataſto (1).

Il dì 17. Dicembre dello ſteſſo anno 1753. la ſteſſa terza Ruota profferì altro decreto, che con effetto ſi eſeguiſſe il dinanzi traſcritto decreto con ridurſi *ad priſtinum* tutte le coſe innovate contro la forma del decreto, colla ſeguente giunta:

(1) *Fol.* 208. *Vol. I.* atti per la Città di Averſa.

ta: *verum ad ſervandam æqualitatem, Cives Caſalium, Loca pia, & omnes Eccleſiaſtici Caſalium prædictorum ſolvant taxam Cataſti pro omnibus bonis per eos poſſeſſis in toto territorio Civitatis Averſæ, & Caſalium in eodem Caſali, ubi incolatum faciunt, & loca pia ſint ſita* (1).

Varj ordini appreſſo ſi ſpedirono, acciò rimaneſſero eſeguiti i due traſcritti decreti (2); ma tutti all'invano, avendo incontrata la giuſta reſiſtenza per parte de'Caſali. Intanto la Città di Averſa conoſcendo infruttuoſe le providenze interine contenute ne'due decreti, ed anche perchè non uniformi alla ſua dimanda, penſó di far riſolvere quel *moneantur partes*; ed acciocchè la riſoluzione riuſciſſe a ſeconda de'ſuoi talenti procuró, che ſulle coſe dedotte nel citato memoriale prima di ſpiegarſi la providenza *per Regiam Cameram*, l'Avvocato Fiſcale v'interponeſſe la ſua iſtanza, che in effetto v'interpoſe così: *quod magnificus Secretarius tertiæ Aulæ, auditis omnibus intereſſe habentibus, ac recognitis ordinibus in ſimilibus datis ſuper deductis relationem faciat cum occurrentibus ad finem providendi, ſalvis &c.*(3).

Coteſta iſtanza Fiſcale non piacque alla Cittá di Averſa; il perché non più curando di far riſolvere quel *moneantur partes*, rivolſe novellamente le mire per l'eſecuzione di quelle providenze interine, e ne ottenne gli ordini il dí 19. Giugno del detto anno 1753. (4); i quali per altro rima-

(1) *Fol.* 225. *Vol. I.* detti atti.

(2) *Fol.* 226. *ad* 227. *&* 228. *Vol. I.* detti atti.

(3) *Fol.* 229., *&* 231.

(4) *Fol.* 251. *ad* 254. *Vol. I.* detti atti.

masero similmente inefeguiti per le giuste iterate resistenze de' Casali. Ma alla fine i Casali per non essere ulteriormente molestati per parte della Città di Aversa, si dolsero de' due decreti interposti nella terza Ruota, col gravame di restituzione *in integrum*, da riferirsi nella Ruota grande della Regia Camera (1).

L'Universitá di S. Arpino (giacché l'altre Universitá Ducenta, e Trentola non si vedono in questo giudizio, né intese, nè notificate) col suo gravame mostrò evidentemente di avere tenimento, e territorio separato dalla Città di Aversa; di non esservi tra essa, e la Città di Aversa la menoma promiscuità territoriale; di essere numerata, e taffata separatamente; di pagare i pesi de' fuochi indipendentemente dalla Città di Aversa. Mostrò altresì la gravissima sproporzione in totale rovina de' Casali, volendosi ammettere la massima, *solvant, ubi fumant* secondo l'ingiusta domanda di Aversa, che appropriar si voleva l'intiero vastissimo territorio della Diocesi Averfana. Disse in fine, che qualora si fosse supposto comune, e promiscuo il territorio, non s' intendeva più continuare una tal promiscuità, essendosi in pubblico parlamento risoluto di sciorsi, ed abolirsi (2).

Con altra istanza il dí 16. Febbrajo 1754. l'Universitá di S. Arpino venne a dedurre di non esservi similmente promiscuità tra il suo territorio, e quello della Città di Napoli, co-

(1) *Fol.* 233. *ad* 234. *fol.* 235., *&* 237. *Vol. I.* detti atti.

(2) *Fol.* 239. *Vol. I.* detti atti.

come anche ingiuſtamente pretendevano i Cittadini Napolitani per non pagare la bonatenenza; e quando vi foſſe ſtata, eraſi queſta ſciolta, e riſoluta con pubblico parlamento (1).

Queſti ſono gli atti, che precedono al detto decreto del 1755., col quale ordinoſſi, che l'Univerſitá della Città di Averſa, e de' Caſali formaſſero un tal Cataſto. Ma fu mai ſpiegata quella providenza, che la terza Ruota riſervò alla Regia Camera ſulle coſe dedotte per la Città di Averſa? Certamente che no. E furono mai deciſi i gravami prodotti per le Univerſità de' Caſali in grado di reſtituzione *in integrum* contra i due menzionati decreti? Tanto meno. Laonde *adhuc ſub Judice eſt* la principal quiſtione tra la Cittá di Averſa, ed i Caſali. E perchè? Quel *moneantur partes* (ecco il perchè) che non fu mai riſoluto, cadde appunto ſull' unità di territorio, che ingiuſtamente pretendeva la Città di Averſa a ſe ſpettare; ed in conſeguenza di dover fare eſſa un ſol Cataſto, ed eſſa ſolamente taſſare la bonatenenza degli eſteri poſſeſſori in contraddizione de' Caſali, che ſoſtenevano co' prodotti gravami la diviſione di territorio da tempo antichiſſimo, ed in conſeguenza di dovere ciaſcuno di eſſi formare il particolar Cataſto, taſſare la bonatenenza degli eſteri nel proprio territorio poſſidenti; ed in fine ſcioglierſi qualunque promiſcuitá, qualora vi foſſe ſtata, come notoriamente rovinoſa a ciaſcun di eſſi.

E che la Regia Camera nel 1755., non inteſe, nè volle col ſuo decreto decidere quella *principal quiſtione*, cavaſi dalle clau-

(1) *Fol.* 279. *ad* 280. *Vol. I.* detti atti.

clauſole, che vi appoſe. Pongaſi mente ſulle parole: *citra præjudicium decretorum, & inſtructionum Regiæ Cameræ, Univerſitas Civitatis Averſæ, & Univerſitates Caſalium, ex cauſis in Regia Camera diſcuſſis, conficiant unicum Cataſtum juxta inſtructiones*; e ſi comprende, che la formazione dell' unico Cataſto non doveva recar pregiudizio a' decreti precedenti, che contenevano il *moneantur partes ad audiendam proviſionem faciendam per Regiam Cameram* ſulla quiſtion principale, che ſi doveva decidere nella diſcuſſione de' gravami prodotti per le Univerſità de' Caſali. E ciò viepiù ſi conferma per l'altra clauſola: *citra præjudicium inſtructionum Regiæ Cameræ*, le quali non ſi potevano adattare all' idea della Città di Averſa, o a quella de' Caſali, ſe prima non decidevaſi ſulla preteſa unità, o diviſione del territorio in quiſtione. E coſa mai inteſe con quel decreto la Regia Camera? Altro non inteſe, che di profferire un economica interina providenza su di alcuni progetti, che da' Procuratori, ſenza poteſtà, ſi fecero, come lo moſtra l'altra clauſola *ex cauſis in Regia Camera diſcuſſis*, per quinci appreſſo con eſame più eſatto riſolvere la *principal quiſtione* in termini di giuſtizia, ed a norma delle iſtruzioni cataſtali. E che ſia coſì ce moſtra benanche la diſpoſizione dello ſteſſo decreto, perchè non corriſpondente nè alla dimanda della Città di Averſa, né a quella de' Caſali. Imperciocchè la Città di Averſa ſull' aſſunto di eſſer tutto ſuo il territorio, chiedeva di voler fare, in eſcluſione de' Caſali, il general Cataſto, e taſſare la bonatenenza: chiedevano per l'oppoſto i Caſali ſulla poſizione di aver territorio proprio, e diviſo, di volerſi fare ſeparatamente il particolar Cataſto, e taſſare la bonatenenza per li beni, che nel proprio riſtretto gli eſteri poſ-

poſſedevano. I decreti della terza Ruota, ed i gravami prodotti queſte vicendevoli domande riguardavano. Ma la Regia Camera con quel decreto deciſe coſe del tutto nuove, perchè non dedotte, nè chieſte né dall'una, nè dall'altra parte; poichè ſoggiunſe appreſſo: *in quo Cataſto deſcribantur, & taxentur tam bona Civium dictæ Civitatis, & Caſalium, quam exterorum poſſidentium bona in toto territorio dictæ Civitatis, & Caſalium; & unciæ liquidandæ repartiantur inter prædictam Civitatem, & Caſalia pro numero foculariorum reſpective: & hoc intelligatur pro oneribus Regiæ Curiæ debitis tam ordinariis, quam extraordinariis tantum. Reſpectu vero onerum particularium cujuslibet Univerſitatis, quælibet Univerſitas conficiat taxam particularem juxta ſtatus reſpective diſcuſſos in tertia Aula*. Or ſe in virtù di tal decreto doveanſi *in unico Cataſto* deſcrivere, e taſſare tanto i beni de' Cittadini Averſani, e Caſaleſi, quanto i beni degli eſteri poſſidenti in tutto il territorio della Città di Averſa, e de' Caſali, e quinci l'once *liquidande* dovevanſi ripartire tra la Città di Averſa, ed i Caſali a proporzione del numero de' fuochi, e ciò per li peſi ordinarj, ed eſtraordinarj alla Regia Corte dovuti; ne riſulta per neceſſaria conſeguenza una nuova ripartizione di territorio tra la ſteſſa Città di Averſa, ed i Caſali. Tanto importano quelle parole: *unciæ liquidandæ repartiantur inter prædictam Civitatem, & Caſalia pro numero foculariorum reſpective*. E perchè? Perchè dovendoſi a ciaſcun Caſale aſſegnare la rata dell'once *liquidate* ſopra i fondi ſiti *in toto territorio*, corriſpondente al numero de' ſuoi fuochi, gli ſi doveva per neceſſità aſſegnare una rata di territorio corriſpondente alla rata dell'once per poterne indi fare l'eſazione.

Ed

Ed ecco il perchè non può mai costituire cosa giudicata quel decreto in pregiudizio della *quistion principale* d'intorno alla pretesa unitá, o separazione di territorio, la quale tuttavia pende, come si è a bastanza dimostrato.

Aggiungasi (ecco l'altra ragione) che quel decreto non poteva passare in cosa giudicata, per non essersi mai a' Procuratori dell'Universitá di Ducenta, e Trentola notificato. E neppur lo poteva; quantunque si fosse notificato a'Procuratori di pochi Casali, per la ragione, che il decreto profferito in giudizio sopra una stessa azione, istituita tra più contendenti, é individuo, e come tale non può per uno passare in cosa giudicata, quando al consorte della lite non si é notificato, o che notificato, ne abbia costui prodotto il gravame. Questa è la pratica costante del nostro Foro.

Ma quì si oppone, che se manca la notifica del decreto, tutt' i Casali l'accettarono col fatto con averne chiesta l'esecuzione. Egli è questo un errore da non condonarsi, perchè posto in campo con arte non lodevole. Ed odasi come.

In quello stesso dì 18. Agosto 1755., che si profferì il decreto per la formazione dell' *unico* Catasto, la Regia Camera nella causa contra i Napolitani profferì quest' altro decreto: *soluta promiscuitate, Cives Neapolitani bonatenentes in territorio Civitatis Aversæ, & Casalium solvant bonatenentiam, uti cæteri enteri bonatenentes* (1). Il dì 7. Gennajo 1758. confermossi un tal decreto in grado di restituzione *in integrum*; prodotta per la Città di Napoli; ordinan-

(1) *Fol.* 509. *Vol. II.* atti della causa della bonatenenza contra la Città di Napoli.

nandoſi : *non eſſe deferendum reſtitutioni in integrum petitæ pro parte Civitatis Neapolis* (1). Il dí 11. Dicembre 1759. con appuntamento della Regia Camera furono reſtituite le nullità, che eranſi prodotte per la Città di Napoli contra i due decreti uniformi (2).

Dopo tali atti la Città di Averſa, deduce in Regia Camera, che con due decreti uniformi erano ſtati condannati i Napolitani a pagare la bonatenenza: che con appuntamento della Regia Camera del dí 11., e 31. Dicembre 1759. eraſene ordinata l'eſecuzione: che per la più facile eſecuzione degli ordini conveniva liquidarſi la taſſa di tutti i bonatenenti, da ripartirſi a proporzione del peſo ordinario così di eſſa Città, che de' Caſali: che queſto ripartimento col decreto della Regia Camera del dì 18. Agoſto trovavaſi commeſſo al Razionale Guida. Chiede perciò incaricarſi a coteſto Razionale l'adempimento di quanto ſe gli era già commeſſo con ſollecitare la liquidazione, e ripartimento di tutto quello, che i bonatenenti Napolitani in territorio Averſano dovevano pagare di bonatenenza a lei, ed a' ſuoi Caſali. Su tal dimanda non inteſi i Caſali, decretoſſi, che il Razionale Guida faceſſe il ripartimento *junta decretum Regiæ Cameræ* (3).

Formoſſi il ripartimento delle ſole once di bonatenenza ſecondo il capriccio della Città di Averſa, e ſenza ſentirſi le Uni-

(1) *Fol.* 566. *dicto Vol. II.*

(2) *Fol.* 567. *dicto Vol. II.*

(3) *Fol.* 59. & 591. *dicto Vol. II.*

Università de' Casali (1). E dipoi il dì 4. Giugno 1760. a petizione della stessa Città di Aversa ordinossi dal Commessario Presidente di eseguirsi la relazione del Razionale Guida; di portarsi l'Attuario della causa ad esigere la bonatenenza da tutti gli esteri possessori *in territorio Civitatis Aversæ, ejusque Casalium, servata forma Catasti*, coll' obbligo di depositare le quantità in pubblico Banco, *pro illis repartiendis pro rata facultatum in beneficium dictæ Civitatis Aversæ, ejusque Casalium, auditis omnibus interesse habentibus. Salva provisione facienda pro solutione decennii prætensi per dictam Civitatem Aversæ contra eosdem bonatenentes, ac citra præjudicium jurium dictæ Civitatis Aversæ, ejusque Casalium respectu enunciati Catasti* (2).

Sin quì niuna delle Università Casalesi ha chiesta l'esecuzione del decreto, ordinante l'unico Catasto. E se alcuna di esse dimandarono appresso di esser intese nell' esazione della bonatenenza (3), non é perciò, che accettarono quel decreto; anzi è da por mente, che essendosi doluti di quel capriccioso ripartimento, dal Luogotenente, intese le parti, decretossi, che il Commessario Presidente continuasse a procedere, e facesse giustizia (4).

E perchè tutta la contesa raggiravasi circa l' esazione della bonatenenza in esecuzione de' due decreti uniformi, e non già del decreto ordinante l'unico Catasto; così il Commes-

sa-

(1) *Fol.* 592. *ad* 597. *dicto Vol.* 2.

(2) *Fol.* 600. *& a t. dicto Vol. II.* —

(3) *Fol.* 601. 603., *& 607. dicto Vol. II.*

(4) *Fol.* 610. *ad* 618., *& 619. ad 620. dicto Vol. II.*

ſario Preſidente preſcriſſe di non doverſi la Città di Averſa in ciò inſerire per eſſerne ſtato incaricato l'Attuario della cauſa (1).

Rimaſe appreſſo il tutto ſoſpeſo per l'ardimentoſa dimanda, che la Cittá di Napoli fece preſſo al Real Trono, onde ſi riceveſſero quelle nullità, che eranſi per ordine della Regia Camera reſtituite. La Regia Camera, cui fu l'affare rimeſſo, avendo negativamente conſultato, con Real Carta del dì 18. Dicembre 1778. venne preſcritto di eſeguirſi il giudicato contra i Napolitani per lo pagamento della bonatenenza (2).

In viſta della Sovrana riſoluzione ripigliando la Città di Averſa il corſo interrotto circa il pagamento della bonatenenza, il dì 9. Gennajo 1779., ſenza ſentirſi i Caſali, ottenne queſt'altro decreto: *quod pro executione ſupracitatorum decretorum Regiæ Cameræ, & enunciati Realis diplomatis exequatur relatio Secretarii, pro cujus effectu Cives Neapolitani bonatenentes in territorio Civitatis Averſæ, ejuſque Caſaliunt ſolvant bonatenentiam pro nunc annatæ currentis tertiatim, ſervata forma eataſti, & committatur Actuario negotii exactio tertii currentis, maturati in menſe Decembris proximi elapſi anni 1778., qui de quantitatibus exigendis faciat depoſitum in hac Regia Camera, & in publico Banco, pro illis reportiendis pro rata foculariorum in beneficium dictæ Civitatis, ejuſque Caſalium, auditis omnibus intereſſe habentibus; pro quo effectu magnificus Rationalis D. Joannes Guida, recogni-*

(1) *Fol. 613. dicto Vol. II.*

(2) *Fol.* 21, & 22. atti correnti per la Città di Averſa.

gnitis opportunis, conficiat ripartimentum prædictum, & unicuique Casali assignet pariter nomina debitorum pro concurrenti quantitate eidem spectanti ad finem &c., & per eumdem fiat etiam calculus attranus decursi a die decreti Regiæ Cameræ; salva provisione facienda super solutione decennii ante decretum; ac citra præjudicium jurium dictæ Civitatis Aversæ, ejusque Casalium respectu enunciati catasti (1).

Quì terminano gli atti, che possono riguardare la pretesa accettazione del decreto, ordinante l'unico catasto. Chi però ben gli esamina, bene intende tutto il contrario. Tanto ci mostrano le rammentate dimande della Città di Aversa, ed i decreti appresso interposti. La Città di Aversa non mai sognò di chiedere l'esecuzione di quel decreto, e tanto meno i Casali sognarono di accettarlo. La Città di Aversa altro non chiese, che l'esecuzione de' due decreti uniformi, per li quali eransi condannati i Napolitani al pagamento della bonatenenza; e disse, che per la più spedita esecuzione di questi due decreti conveniva liquidarsi la tassa di tutti i bonatenenti, da ripartirsi poi sopra il peso ordinario di essa Città, e de' Casali; e che cotesto ripartimento trovavasi commesso al Razionale Guida col decreto del dì 18. Agosto 1755. (che è appunto il decreto ordinante l'unico catasto). Or ci dica quì il Contradditore il ripartimento chiesto, e poi commesso al Razionale Guida, fu per eseguire il decreto ordinante l'unico catasto, o pure i due decreti, ordinanti, che i Napoletani pagassero la bonatenenza? Dovrà rispondere, per fare

esc-

(1) *Fol.* 25. *a t.* detti atti correnti.

eſeguire queſti, e non quello. E perchè? Perché tanto ſi legge nella dimanda, che fece la Città di Averſa, e tra perchè ancora il ripartimento ordinato farſi in eſecuzione del decreto profferito per l' unico cataſto, non poteva farſi prima, ma bensì dopo formato l' unico cataſto. Si ripetano le parole: *& circa modum exactionis faciendæ magnificus a ſecretis, perfecto cataſto prædicto, conficiat ripartimentum*. Né altrimenti poteva andar la coſa, giacché cotesto ripartimento doveva in eſecuzione di quel decreto, contenere l' once non meno de' Cittadini Averſani, e Caſaleſi, che degli eſteri bonatenenti: le quali once poi deſcritte, e liquidate nell' unico cataſto dovevanſi ripartire tra la Città, ed i Caſali *pro numero foculariorum*. Donde è, che il Segretario prima di formarſi l' unico cataſto nel dinotato modo non poteva fare il ripartimento *circa modum exactionis faciendæ*.

Che ſe il Razionale Guida fece il ripartimento, non lo fece a norma del decreto ordinante l' unico cataſto, che formato non ſi era, ma a norma de' cataſti particolari, che fatto ſi avea ciaſcheduna Univerſità. Leggaſi la di lui relazione, che tanto ſi rinviene. E ſe col decreto del dì *19.* Gennajo *1779.* ſi diſſe di eſeguirſi la relazione, ſi venne a buon conto ad ordinare l' eſecuzione del cataſto particolare di ciaſcheduna Univerſità: e vie più venne confermato coll' eſſerſi detto: *pro cujus effectu* (cioè della relazione) *Cives Neapolitani bonatenentes in Territorio Civitatis Averſæ, ejuſque Caſalium ſolvant bonatenentiam pro nunc annatæ currentis tertiatim, ſervata forma cataſti*. E qual era cotesto cataſto? Quel particolare appunto, che ciaſcuna Univerſitá fatto ſi aveva in ubbidienza del general Editto.

Per

Per le cose fin quí notate apertamente appare essersi distrutto, e non accettato il decreto del 1755., Imperciocché con quel decreto si ordina farsi il ripartimento, dopo formato l'unico catasto, e ripartirsi l' once de' Cittadini Aversani e Casalesi, e degli esteri bonatenenti *pro numero focolariorum*, quandochè co' decreti posteriori si permette esigersi la bonatenenza servata la forma del catasto particolare di ciascuna Universitá.

E quantunque si soggiunse nel decreto, che l'Attuario, incaricato facesse deposito delle quantità, che era per esigere, *pro illis repartiendis pro rata focolariorum in beneficium Civitatis Aversæ, ejusque Casalium*; tuttavolta questa giunta non può mostrarci, che quel decreto del 1755. si fosse accettato per li Casali, perchè se si era accettato, si sarebbe detto certamente *pro illis repartiendis vigore decreti de die 18. Augusti 1755.*

§ II.

Non poteva per giustizia passare in cosa giudicata il decreto, ordinante l'unico Catasto.

Sostiene il Contraddittore, che il decreto, ordinante l'unico catasto, fu profferito a norma delle istruzioni catastali, e propriamente del capo V., con cui si prescrive: *vi sono delle Universitá, che non hanno l'una dall'altra territorio diviso, e seperato, ma comune, ed indiviso, come sarebbe il territorio di una Città comune a tutt'i casali. Per li beni in siffatto territorio comune, ed indiviso situati, debbano*

i Pos-

i Poſſeſſori eſſer taſſati nella Univerſità o della Città, o del Caſale, di cui ſono Cittadini, ſe le Univerſità ſeparatamente ſi governano, e ſeparatamente portano i loro peſi. E per li beni poſſeduti da' foreſtieri, o abitanti, o non abitanti, per li quali dee pagarſi la bonatenenza, ſi farà dall' Univerſità principale la taſſa della medeſima, e poi l' importo di quella ſi ripartirà colle altre Univerſità ſite nel territorio comune a proporzione del numero de' fuochi, per cui contribuiſcono alla Regia Corte.

E pure noi crediamo, che contro, e non a norma del traſcritto capo ſi foſſe il decreto profferito. Siamo noi nel caſo, che ciaſcuna Univerſità *ſeparatamente ſi governa, e ſeparatameinte porta i peſi Fiſcali*. Di ciò non ſi dubita. Figurata in queſto caſo l' unione, e non ſeparazione di territorio, come pretende la Città di Averſa, coſa mai dovevaſi ordinare con quel decreto? *Per li beni* (eccolo) *in ſiffatto territorio comune, ed indiviſo ſituati, debbano i poſſeſſori* (cioè Cittadini) *eſſer taſsati nell' Univerſità o della Città, o del Caſale, di cui ſono Cittadini: e per li beni poſseduti da' foreſtieri, o abitanti, o non abitanti ſi farà dall' Univerſità principale la taſſa della bonatenenza, e poi l'importo di quella ſi ripartirà coll' altre Univerſità ſite nel territorio comune, a proporzione del numero de' fuochi*. In ſomma le ſole once della bonatenenza a norma del traſcritto capo doveanſi ripartire tra l' Univerſità principale, e l' altre Univerſità ſite nel territorio comune a proporzione del numero de' fuochi: e l' Univerſità principale delle ſole once della bonatenenza doveva far la taſſa, e riſpetto all' once de' Cittadini, ciaſcuna Univerſità far doveva il particolar cataſto colla regola di pagare il poſſeſſore a quella Univerſità

ità, di cui è Cittadino, per li beni siti in qualunque parte del territorio comune. Ma con quel decreto contra questo capo si ordina di farsi un sol catasto con descriversi, e taffarsi tanto i beni de' Cittadini Aversani, e Casalesi, quanto i beni degli esteri possessori, con doversi l'once de' Cittadini, e de' bonatenenti ripartire tra la Città di Aversa, ed i Casali *pro numero focolariorum*. Ecco adunque, che secondo la posizione dell'Avversario, il decreto è contro le istruzioni Catastali. Ma maggiormente é da dirsi lo stesso secondo la nostra posizione. Imperciocchè come dinanzi mostrossi, ciascuna delle tre nostre Università molto tempo prima del 1740. aveva particolar tenimento, e territorio; particolarmente si governava; e particolarmente pagava i pesi alla Regia Corte. In questa posizione ciascuna di esse aveva il dritto, anzi era in obbligo (se incorrer non volea nella Real disgrazia) di formare il particolar catasto, descrivervi i beni di tutt'i Cittadini, e degli esteri possessori, liquidarne l'once, ed esigere in seguito dagli uni, e dagli altri i pesi corrispondenti, per quinci soddisfarsi il Regio Erario. E donde un tal dritto loro nasceva? Da una pubblica legge. Or la Città di Aversa ad escludere ciascuna delle Università da cotesto dritto, cosa venne ad opporre? Oppose l'unità di territorio; e con tal eccezione ella qual Madre, pretese formare solamente il general Catasto, ed essa sola liquidare, ed esigere l'once di bonatenenza per li beni, che in tutto quel vasto territorio gli esseri possedevano, per indi ripartirsi l'importo coll'altre Università a proporzione de' fuochi. E provó in qualche modo la pretesa unità di territorio, su cui fondava la sua eccezione? Certamente che no. Che anzi costava il

con-

contrario; poichè ciaſcuna delle tre Univerſità, come fu dinanzi dimoſtrato, molto prima dell'anno 1740. aveva territorio diviſo, governavaſi ſeparatamente, e ſeparatamente pagava i peſi Fiſcali. Se così ſta la coſa, egli è francamente da dirſi, che il decreto, ordinante l'unico Cataſto, profferito fu contro all' eſpreſſa legge delle iſtruzioni Cataſtali, colla quale ſi preſcrive di dover ciaſcuna Univerſità farſi il proprio Cataſto per li beni ſiti nel proprio territorio, liquidarne l'once, ed in ſeguito eſigerne da' Cittadini le collette, e dagli eſteri poſſeſſori la bonatenenza. E ſe profferito fu contra la eſpreſſa legge non potè certamente paſſare in coſa giudicata (1).

Per le coſe dette ſi ſpera volerſi ordinare, che ſia lecito alle tre Univerſità di S. Arpino, Ducenta, e Trentola di porre in eſecuzione il Cataſto, che ciaſcheduna di eſſe formoſſi particolarmente a norma delle Iſtruzioni Cataſtali per li beni, che ſi poſſeggono nel proprio riſtretto, e territorio da' Cittadini, e Foreſtieri, in eſcluſione di quanto ingiuſtamente ſi pretende dalla Cittá di Averſa per quella ideata unione, ed unità di territorio.

Caſa il dì 6. Novembre 1801.

Zaccaria Gargiulo
Domenico de Muro
Franceſco Bilotti.

(1) *L. 2. Cod. quando provocare non eſt neceſſe.*

VA1 46995